Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Giovedì, 20 febbraio** — **Numero 42**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVERTENZA

È in corso di stampa, presso la tipografia delle Mantellate in Roma, l'indice generale alfabetico degli atti della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti pel decennio 1901-910.

Esso consterà di due volumi; uno per gli atti della parte principale, ed un altro per quelli della parte supplementare, ed il prezzo sarà di lire cinque e centesimi cinquanta complessivamente per entrambi i volumi.

Per l'acquisto da parte dei comuni e degli altri abbonati, occorrerà farne richiesta non oltre il 20 marzo 1913, inviando contemporaneamente il prezzo mediante cartolina vaglia intestata al contabile dello Stabilimento penale - servizio delle leggi - in Roma.

Avvertesi che, dovendosi limitare la tiratura degli esemplari alla quantità strettamente necessaria, non sarà dato corso alle richieste non accompagnate dal prezzo suindicato, o comunque pervenute dopo il 20 marzo predetto.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 60 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 29 dicembre 1912, n. 1352, con cui è data facoltà al ministro del tesoro di emetter buoni del tesoro quinquennali per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato durante l'anno finanziario 1913-914, nonchè alla estinzione del debito verso l'Amministrazione del de-

ito pubblico ottomano, derivante dal 2° comma dell'art. 10 del trattato di Losanna, e alle spese militari per la Tripolitania e la Cirenaica dal mese di dicembre 1912 in avanti e a quella per la ricostituzione dei materiali dei magazzini militari e le riparazioni straordinarie alle navi della R. marina;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata una emissione di buoni del tesoro quinquennali per l'ammontare di 250 milioni di lire in conto dei 400 milioni consentiti dalla legge 29 dicembre 1912, n. 1352.

Art. 2.

Tali buoni non soggetti a tassa di bollo, saranno emessi contro versamento alla pari e frutteranno l'interesse annuo del quattro per cento, netto da qualsiasi imposta presente e futura.

Gli interessi semestrali al 1° aprile e al 1° ottobre e, alla scadenza, il capitale da rimborsare, saranno corrisposti dalla tesoreria centrale del Regno e dalle sezioni della R. tesoreria provinciale, nonchè dai corrispondenti del tesoro in Berlino, Londra e Parigi. Sarà, per altro, in facoltà del ministro del tesoro di limitare, mediante stampigliatura dei buoni, il pagamento delle cedole e il rimborso del capitale soltanto nel Regno, o nei rispetti con l'estero, soltanto in una determinata valuta straniera.

Art. 3.

I buoni di cui al precedente art. 1 saranno ripartiti in 5 serie distinte con le lettere *a, b, c, d, e*, e avranno un valore capitale di lire duemila, cinquemila, diecimila, ventimila e cinquantamila.

La ripartizione sarà stabilita con decreto del ministro del tesoro.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti saranno determinate le caratteristiche dei buoni e quanto altro occorre per la esecuzione della legge 29 dicembre 1912, n. 1352.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M.** *il* **Re,** *in udienza del 30 gennaio 1913, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una prelevazione di L. 55.830 occorrenti ai Ministeri degli affari esteri e dell'interno.*

SIRE!

Il Governo ha riconosciuto doveroso di tributare solenni onoranze alla memoria di S. E. l'on. Lacava, ministro di Stato, e di assumere a suo carico le spese dei relativi funerali.

Inoltre ha ravvisata l'improrogabile necessità di apprestare un maggiore fondo per i servizi ai quali provvede lo stanziamento che è inscritto nel capitolo 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e che si propose di aumentare per l'esercizio 1913-914.

È perciò che il Consiglio dei ministri ha deliberato di accrescere di L. 5830 lo stanziamento del capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e di L. 50.000 la somma inscritta nel suddetto capitolo 13, disponendo che la complessiva somma di L. 55.830 sia prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, secondo la facoltà consentita dall'art. 38 della legge di contabilità generale.

Provvede allo scopo il seguente disegno di decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà

Il numero 79 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 427.710, rimane disponibile la somma di L. 572.290;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 137 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di lire cinquantacinquemilaottocentotrenta (L. 55.830) da portarsi in aumento ai capitoli degli stati di previsione infraindicati per l'esercizio finanziario suddetto:

Ministero degli affari esteri: Cap. n. 13 « Spese segrete » . . . . L. 50.000 —

Ministero dell'interno: Cap. n. 14 « Funzioni pubbliche e feste governative » . . . . L. 5.830 —

L. 55.830 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 87 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 novembre 1911, n. 1248, che vieta la compra-vendita dei terreni in Tripolitania e Cirenaica, per arrestare ed impedire la speculazione dei terreni in quelle regioni;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel divieto stabilito dall'art. 1 del succitato R. decreto 20 novembre 1911, n. 1248, si intendono compresi i contratti di permuta, enfiteusi, anticresi, locazione perpetua, secondo il diritto indigeno, le promesse di vendite, relativi ai beni e ai diritti contemplati nella suddetta disposizione, e tutti gli altri atti, come le locazioni a lungo termine, che possono presumersi fatti in frode del divieto medesimo.

Art. 2.

Nessuno può intraprendere ricerche minerarie nè esercitare miniere senza averne ottenuto regolare permesso dal ministro delle colonie, il quale fisserà le zone in cui le ricerche potranno essere autorizzate.

Le norme per il rilascio dei permessi di ricerche e per le concessioni di miniere saranno stabilite con apposito regolamento.

L'apertura e l'esercizio di cave dovrà essere autorizzata dal governatore.

Art. 3.

Nessuno può procedere a ricerche archeologiche di qualsiasi genere senza preventiva autorizzazione del ministro delle colonie, che determinerà le zone nelle quali le ricerche stesse potranno essere intraprese.

Art. 4.

Non possono formare oggetto di proprietà privata i corsi di acqua anche subalvei e le sorgenti naturali.

Di dette acque può, con decreto del governatore, essere concesso soltanto l'uso, subordinato alle esigenze di pubblico interesse.

Nessuno scavo di pozzo ordinario o trivellato, nessun lavoro di ricerca, di presa e di raccolta di acque e nessuna modificazione alle opere già esistenti potrà intraprendersi senza autorizzazione del governatore o delle autorità da lui delegate, che ne determineranno le modalità e le condizioni.

Tutte le acque son sottoposte a pubblica tutela.

Art. 5.

Se l'accesso ad un pozzo rimane da ogni parte impedito per effetto di una vendita o permuta gli acquirenti sono tenuti a dare il passaggio attraverso i loro fondi senza alcuna indennità.

Questo passaggio deve stabilirsi in quella parte per cui il transito dal pozzo circondato alla via o sentiero sia più breve e riesca di minor danno al fondo su cui viene concesso.

Art. 6.

Le contravvenzioni al disposto degli articoli 3 e 4 sono punite con l'ammenda estensibile fino a L. 1000 (lire mille).

I contravventori sono inoltre tenuti al risarcimento dei danni e all'obbligo, se del caso, di rimettere le cose al primiero stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1450 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 11 e 24 della legge 8 aprile 1906, n. 142 ed il relativo regolamento;

Veduta la legge 23 giugno 1912, n. 645;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1912-913 il numero complessivo dei capi d'Istituto e dei professori ordinari e straordinari degli Istituti tecnici e nautici è stabilito come segue:

Istituti tecnici.

Capi d'Istituto effettivi, n. 42.

Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 1206.

Istituti nautici.

Capi d'Istituto effettivi, n. 7.

Professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 143.

Art. 2.

I suddetti capi d'Istituto e professori ordinari e straordinari saranno ripartiti nei vari Istituti in conformità delle tabelle organiche annesse al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Ruolo organico per l'anno scolastico 1912-913.

RR. Istituti tecnici.

SEDI	CAPI d'istituto effettivi											PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI 2° ordine di ruoli										
	Senza insegnamento	Con insegnamento	Totale	Lettere italiane	Lingua francese	Lingua inglese	Lingua tedesca	Storia e geografia	Matematica	Disegno	Fisica	Chimica	Storia naturale	Agraria, computisteria agraria ed estimo	Costruzioni e disegno relativo	Topografia e disegno topografico	Computisteria e ragioneria	Materie giuridico-economiche	Meccanica e disegno di macchine	Tessitura	Merceologia, analisi tecniche e chimica tintoria	Totale
Alessandria	—	—	—	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	18
Ancona	—	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	14
Aquila	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	2	—	—	—	14
Arezzo	—	1	1	2	1	1	—	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	17
Ascoli Piceno	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	11
Assisi	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	* 1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	10
Asti	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	13
Bari	1	—	1	3	2	1	1	1	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	23
Bergamo	—	—	—	2	1	—	2	2	2	1	1	1	1	—	—	—	1	2	1	1	—	18
Bologna	1	—	1	4	2	1	1	3	3	2	1	1	2	1	1	1	2	2	—	—	—	27
Brescia	—	—	—	2	1	—	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	17
Cagliari	1	—	1	2	1	1	—	2	2	1	1	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	15
Caltanissetta	—	1	1	2	1	1	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	14
Casalmonferrato	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	14
Caserta	1	—	1	4	2	2	—	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	25
Catania	1	—	1	3	2	1	1	4	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—	25
Chieti	—	1	1	2	1	—	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	16
Como	—	—	—	2	1	—	1	1	2	1	1	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	14
Cosenza	—	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	12
Cremona	—	—	—	2	1	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	12
Cuneo	—	—	—	2	1	1	—	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	16
Firenze	1	—	1	5	2	1	1	4	4	3	1	1	2	1	1	1	** 1	1	—	—	—	29
Foggia	—	—	—	2	1	1	—	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	16
Forlì	—	—	—	2	1	1	—	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	17
Genova	1	—	1	4	3	2	1	4	4	2	1	1	2	1	1	1	2	1	—	—	—	30
Girgenti	—	—	—	2	1	—	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	17
Iesi	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	13
Livorno	—	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	—	1	—	1	2	2	—	—	19
Lodi	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	15
Macerata	—	1	1	2	1	—	1	1	2	1	1	1	1	1	1	—	1	2	—	—	—	16
Mantova	—	1	1	2	1	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	14
Melfi	—	1	1	2	1	1	—	2	2	1	1	1	1	1	1	—	1	2	—	—	—	17
Messina	1	—	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	19

* Comprende anche l'insegnamento di chimica.

** Cattedra biennale.

AVVERTENZA: Negli istituti tecnici nei quali, a norma dell'art. 19 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623, esistono più cattedre di ruolo di lettere italiane e di matematica, ciascun posto di ruolo deve intendersi costituito da 2 classi ordinarie e da 1 classe aggiunta.

RR. Istituti tecnici.

SEDI	Capi d'istituto effettivi: Senza insegnamento	Capi d'istituto effettivi: Con insegnamento	Capi d'istituto effettivi: Totale	Lettere italiane	Lingua francese	Lingua inglese	Lingua tedesca	Storia e geografia	Matematica	Disegno	Fisica
Milano	1	—	1	6	4	2	2	6	5	3	2
Modena	—	—	—	2	1	—	1	2	2	1	1
Modica	—	1	1	2	1	1	—	1	1	1	1
Mondovì	—	1	1	2	1	1	—	1	1	1	1
Napoli	1	—	1	8	4	3	1	8	8	5	3
Novara	1	—	1	2	1	—	1	2	2	1	1
Padova	—	—	—	3	1	—	1	2	2	2	1
Palermo	1	—	1	8	3	3	1	6	8	5	2
Parma	—	1	1	2	1	—	1	2	2	2	1
Pavia	1	—	1	3	1	1	1	2	2	1	1
Perugia	—	1	1	2	1	—	1	2	1	1	1
Pesaro	—	—	—	2	1	1	—	1	1	1	1
Piacenza	—	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
Porto Maurizio	—	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1
Ravenna	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1
Reggio Calabria	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1
Reggio Emilia	—	—	—	2	1	—	1	2	2	2	1
Roma	1	—	1	7	3	3	1	7	6	5	1
Sassari	—	—	—	2	1	1	—	1	2	1	1
Savona	—	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1
Sondrio	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	—
Spoleto	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	1
Teramo	—	—	—	2	1	—	1	1	2	1	1
Terni	—	1	1	2	1	1	—	1	2	1	—
Torino	1	—	1	6	3	2	1	5	5	5	2
Trapani	—	—	—	2	1	1	1	2	2	1	1
Udine	1	—	1	2	1	1	1	2	2	1	—
Venezia	—	1	1	3	1	1	1	2	2	2	1
Verona	—	—	—	2	1	—	1	2	2	1	1
Viterbo	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	1
Totali	18	24	42	150	82	50	46	126	132	91	64

Professori ordinari e straordinari – 2° ordine di ruoli.

SEDI	Chimica	Storia naturale	Agraria, computisteria agraria ed estimo	Costruzioni e disegno relativo	Topografia e disegno topografico	Computisteria e ragioneria	Materie giuridico-economiche	Meccanica e disegno di macchine	Tessitura	Merceologia, analisi tecniche e chimica tintoria	Totale
Milano	1	3	1	1	1	3	5	—	—	—	45
Modena	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	18
Modica	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	16
Mondovì	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	14
Napoli	2	3	1	1	1	3	2	1	—	—	54
Novara	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	17
Padova	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	20
Palermo	1	4	1	1	1	3	3	—	—	—	50
Parma	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	18
Pavia	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—	20
Perugia	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	16
Pesaro	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	15
Piacenza	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	18
Porto Maurizio	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9
Ravenna	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	13
Reggio Calabria	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	14
Reggio Emilia	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	19
Roma	2	3	1	1	1	3	3	1	—	—	48
Sassari	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	17
Savona	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	10
Sondrio	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	13
Spoleto	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	13
Teramo	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	16
Terni	1	1	—	—	—	1	1	2	—	—	14
Torino	1	3	1	1	1	2	2	2	1	1	44
Trapani	1	2	1	1	1	1	2	—	—	—	20
Udine	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	18
Venezia	1	1	—	* 1	—	1	2	1	—	—	20
Verona	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	14
Viterbo	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	15
Totali	62	72	48	52	49	74	€3	11	2	1	1206

* Comprende anche l'insegnamento di topografia.

RR. Istituti nautici.

SEDI	Capi d'istituto effettivi: Senza insegnamento	Capi d'istituto effettivi: Con insegnamento	Capi d'istituto effettivi: Totale	Lingua italiana e storia	Geografia commerciale (stato di fatto)	Professori ordinari e straordinari (2° ordine di ruoli): Diritto (stato di fatto)	Lingua francese	Lingua inglese	Fisica, meccanica e meteorologia	Matematica	Navigazione, geografia astronomica, ecc.	Attrezzatura e manovra navale	Macchine a vapore, disegno relativo, materiali e doveri del macchinista	Costruzione navale, disegno relativo e teoria della nave	Disegno di tracciato e direzione delle officine	Disegno	Totale
Ancona	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	6
Bari	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	7
Cagliari	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	4
Camogli	—	1	1	1	1	—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	8
Catania	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	—	—	7
Chioggia	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	6
Elena	1	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	8
Genova	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	2	1	1	1	—	—	11
Livorno	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	7
Messina	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	7
Napoli	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	2	1	1	1	—	—	11
Palermo	—	1	1	2	—	1	1	1	2	—	2	1	2	1	—	—	13
Piano di Sorrento	—	1	1	1	—	—	—	1	1	1	2	1	1	1	1	1	11
Porto Maurizio	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	5
Procida	—	1	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	7
Riposto	—	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	6
Savona	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	4
Trapani	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	6
Venezia	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	2	1	2	—	—	—	9
Totali	1	6	7	21	6	4	3	8	19	18	22	17	19	4	1	1	143

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione, CREDARO.

Il numero 91 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 23 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, che apporta modificazioni all'ordinamento giudiziario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione, rinnovazione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio giudiziario centrale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un Consiglio superiore della magistratura, composto:

Del primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che ha la presidenza, del procuratore generale presso la stessa Corte, di otto membri effettivi, tra cui due funzionari del pubblico ministero, e di quattro membri supplenti residenti in Roma, compreso fra questi un funzionario del pubblico ministero, tutti di grado non inferiore a quello di consigliere di cassazione, sia in attività di servizio che a riposo, e nominati con decreto Reale sulla proposta del ministro guardasigilli, udito il Consiglio dei ministri.

I membri del Consiglio, eccettuati i capi della Corte di cassazione di Roma, si rinnovano per metà ogni biennio, e non possono nuovamente essere nominati se non decorso un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

Art. 2.

Per la rinnovazione del Consiglio superiore, escono dall'ufficio, al termine di un biennio dalla sua costituzione, i quattro consiglieri meno anziani che ne formano parte come membri effettivi ed i due membri supplenti meno anziani.

Per il primo biennio, se il servizio lo richieda, potranno essere nominati altri membri supplenti, secondo le norme fissate dall'articolo precedente, e dureranno in carica non oltre il biennio stesso.

I posti divenuti vacanti nel corso del biennio, ai quali non sia stato provveduto, vanno in conto di quelli da rinnovare. Nei bienni successivi, la rinnovazione ha luogo con l'uscita dalla carica dei consiglieri che hanno compiuto quattro anni di funzioni.

Art. 3.

Verificandosi alcuna vacanza, per qualsiasi motivo, il nuovo consigliere nominato rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Se la vacanza si verifica nel primo biennio, si applicano al nuovo nominato le norme dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il Consiglio superiore delibera in adunanza plenaria o in sezioni separate.

Le sezioni del Consiglio superiore sono due.

La formazione delle sezioni è deliberata nella prima adunanza plenaria del Consiglio su proposta del presidente, ed è rinnovata allo scadere di ciascun biennio.

Il presidente del Consiglio superiore presiede le adunanze plenarie e la prima sezione; il procurator generale della Corte di cassazione di Roma presiede la seconda sezione.

Il presidente del Consiglio convoca le adunanze plenarie e quelle delle sezioni, inteso per la seconda sezione il presidente di questa. Regola la distribuzione degli affari fra le sezioni, secondo la loro competenza, vigila al servizio della segreteria, tiene la corrispondenza col ministro e con gli uffici giudiziari del Regno.

Art. 5.

I membri supplenti intervengono nell'adunanza plenaria o nelle sezioni ad invito dei rispettivi presidenti per sostituire i membri effettivi impediti, assenti o mancanti.

Art. 6.

Per la validità dell'adunanza plenaria, occorre la presenza di dieci membri compreso il presidente.

Qualora sia impedito per qualunque motivo il presidente del Consiglio superiore, ne fa le veci il presidente della seconda sezione.

Nelle adunanze delle sezioni, il membro effettivo, di grado più elevato e più anziano fra i presenti, supplisce il presidente assente, impedito o mancante.

Le votazioni sono palesi e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di suffragi.

Nel caso di parità, nelle votazioni palesi, il voto del presidente è decisivo.

Si procede a votazione segreta quando un terzo almeno dei presenti lo richieda.

Art. 7.

La prima sezione procede alla classificazione dei consiglieri, sostituti procuratori generali di Corte di appello e parificati, agli effetti e secondo le norme fissate dall'art. 11 della legge 19 dicembre 1912, numero 1311.

Inoltre, dà parere sui seguenti affari:

1. Nomine di avvocati esercenti e professori a funzioni giudiziarie in grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione.

2. Nomine e riammissioni nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero a grado non inferiore

a quello di consigliere di Cassazione dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia e delle Avvocature erariali e dei magistrati rimossi o dimissionari.

3. Destinazioni temporanee ad una Corte di cassazione di consiglieri che non ne fanno parte, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

4. Altri provvedimenti, sui quali il ministro richieda il parere, relativi a magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione e pareggiati.

Art. 8.

La seconda sezione procede alla classificazione dei giudici e sostituti procuratori del Re agli effetti e secondo le norme fissate dall'art. 10 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311.

Inoltre, dà parere sui seguenti affari:

1. Nomine di avvocati esercenti e professori a funzioni giudiziarie in grado non superiore a quello di consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di appello.

2. Nomine e riammissioni in gradi non superiori agli anzidetti dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia e delle Avvocature erariali e dei magistrati rimossi o dimissionari.

3. Destinazioni temporanee nelle Corti di appello o nei tribunali dei magistrati che non ne fanno parte, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

4. Altri provvedimenti, per i quali il ministro richieda il parere, relativi a consiglieri di appello o a magistrati di grado pareggiato o inferiore.

Art. 9.

L'adunanza plenaria del Consiglio superiore dà pareri sui seguenti affari:

1. Istituzione delle sezioni di pretura (art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 511).

2. Passaggio dei magistrati dalla carriera giudicante a quella del pubblico ministero o viceversa nei casi contemplati nel capoverso dell'art. 30 della predetta legge.

3. Collocamento in aspettativa di magistrati colpiti da infermità o debolezza di mente, nei casi previsti dal capoverso dell'art. 33 della legge medesima.

4. Revisione delle deliberazioni delle singole sezioni a richiesta del ministro di grazia e giustizia.

5. Revisione del riparto dei magistrati tra i vari uffici giudiziari, preveduta dal capoverso dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311.

6. Ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio giudiziario centrale, giusta il secondo capoverso dell'art. 7 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311.

7. Altri argomenti che non siano di competenza delle singole sezioni su cui il ministro creda promuoverne il parere.

Art. 10.

Le funzioni di segretario del Consiglio superiore sono affidate ad un consigliere della Corte d'appello di Roma, nominato con decreto del ministro di grazia e giustizia. La nomina è fatta per un biennio, e può essere rinnovata per il biennio successivo.

Le funzioni di vice segretario, nominato con le stesse norme indicate per il segretario, sono affidate ad un giudice o sostituto procuratore del Re, che faccia parte del tribunale o di altro ufficio giudiziario di Roma, anche come applicato.

Art. 11.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è anche istituito un Consiglio giudiziario centrale composto secondo è stabilito nell'art. 13 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311.

Tra i membri effettivi, dovrà essere compreso un funzionario del pubblico ministero. La stessa norma vale per i membri supplenti.

La nomina dei membri supplenti deve farsi tra i magistrati residenti in Roma.

Per quanto riguarda la rinnovazione e il funzionamento del Consiglio giudiziario centrale, valgono le stesse norme già determinate per il Consiglio superiore.

Art. 12.

Le funzioni di segreteria del Consiglio giudiziario centrale sono esercitate dalla segreteria del Consiglio superiore.

Però, se il bisogno lo richieda, può essere addetto alla segreteria del Consiglio giudiziario centrale un vice segretario nominato con le stesse norme fissate nel capoverso dell'art. 10.

Art. 13.

Le sezioni del Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario centrale, nel procedere alla classificazione dei magistrati, devono osservare le seguenti norme:

1. Esaminano l'incartamento personale di ciascuno di essi, secondo sarà meglio specificato nel successivo art. 21, ed i lavori giudiziari di un determinato periodo non superiore ad un anno e quelli a scelta che il magistrato deve inviare.

Il presidente competente stabilisce, caso per caso, il periodo obbligatorio e il numero dei relativi lavori, tenuta presente la carriera giudiziaria del candidato. Del pari, il presidente stabilisce il numero dei lavori a scelta.

2. Tengono, altresì, conto di ogni altro lavoro, titolo e documento che il magistrato abbia inviato, applicando, riguardo a questi, la norma stabilita nel quarto capoverso dell'art. 7 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311.

3. Devono, inoltre, provocare, volta per volta, le informazioni dei Consigli giudiziari di cui all'art. 16; e possono interrogare a voce, o per iscritto, il magi-

strato scrutinando intorno agli addebiti risultanti dallo incartamento personale o dalle informazioni dei Consigli giudiziari, come ancora valersi di altri mezzi di indagine reputati necessari.

Trattandosi di nomina o riammissione nella magistratura giudicante o requirente dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia o dell'Avvocatura erariale, le sezioni richiedono speciali e motivate informazioni al Consiglio del Ministero o all'Avvocatura generale erariale, tenendo in considerazione i lavori amministrativi, di carattere affine alle materie giudiziarie, e gli altri lavori, titoli e documenti presentati dal candidato.

Trattandosi di scrutinare magistrati residenti all'estero o nelle colonie per ragione di ufficio o applicati a Commissioni giudiziarie o legislative, le informazioni, invece che dal Consiglio giudiziario, saranno date dal ministro da cui dipendono, e le sezioni del Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario centrale apprezzeranno i lavori compiuti dai candidati sia negli uffici all'estero sia nelle menzionate Commissioni.

Art. 14.

Il candidato trasmetterà, in via gerarchica, i lavori giudiziari (sentenze, ordinanze, requisitorie, ecc.), per intero e debitamente autenticate, e i titoli e i documenti che creda inviare.

Tutte le copie dei lavori giudiziari, accompagnati da un elenco, debbono essere scritte in forma facilmente intelligibile e separate l'una dall'altra, e munite di una copertina sulla quale debbono essere riportate le seguenti notizie:

a) cognome e nome del magistrato ed indicazione del luogo dove la sentenza od ordinanza o requisitoria fu profferita;

b) menzione se la sentenza, l'ordinanza o la requisitoria sia civile o penale e sia riferibile al periodo prescritto o a quello a scelta;

c) data della redazione dei lavori;

d) cognome e nome delle parti o degli imputati;

e) cenno della questione risoluta qualora sia possibile.

Se, durante il periodo determinato dal presidente, il candidato non abbia redatto affatto lavori giudiziari o ne abbia redatto in numero minore di quello richiesto, deve ciò far constatare con certificato del cancelliere competente, e il numero dei lavori stessi sarà formato o completato con quelli fatti nel corso dell'anno precedente, o in altro periodo da stabilirsi dal presidente.

Art. 15.

È istituito presso ogni tribunale un Consiglio giudiziario, composto del presidente del tribunale che lo presiede, del procuratore del Re o di coloro che ne fanno le veci, e di un giudice, nominato con decreto del presidente al principio dell'anno giudiziario.

Però, nei tribunali divisi in sezioni, invece del giudice come sopra, fa parte del Consiglio giudiziario il più anziano dei consiglieri di Corte di appello o dei giudici che funzionano da presidente di sezione.

Presso ogni Corte di appello, è pure istituito un Consiglio giudiziario distrettuale composto del primo presidente, del procuratore generale della Corte di appello o di coloro che ne fanno le veci, e di un consigliere nominato dal primo presidente al principio di ciascun anno giudiziario. Nelle Corti divise in sezioni fa parte del Consiglio il presidente di sezione più anziano o il presidente della sezione separata nella cui circoscrizione si trova il magistrato scrutinando.

Per i sostituti procuratori del Re, il Consiglio è composto del procuratore generale, del primo presidente della Corte o di coloro che ne fanno le veci, e dello avvocato generale, e, in mancanza, del sostituto procuratore generale più anziano, nominato dal procuratore generale al principio di ciascun anno giudiziario.

Art. 16.

Le informazioni e notizie relative allo scrutinio dei pretori sono date dal Consiglio giudiziario sedente presso il tribunale, nel cui circondario il pretore ha prestato servizio di maggior durata nei due anni anteriori allo scrutinio.

Le informazioni e notizie relative agli scrutini dei giudici di tribunale, anche se esercitano le funzioni di pretore, e sostituti procuratori del Re, sono fornite dal Consiglio giudiziario sedente presso la Corte di appello nel cui distretto il candidato ha prestato servizio di maggior durata nei due anni anteriori allo scrutinio.

Le informazioni e notizie relative agli scrutinii dei presidenti di tribunale, procuratori del Re, consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte di appello, sono fornite congiuntamente dai capi della Corte, nel cui distretto il candidato ha prestato servizio di maggior durata nei due anni anteriori allo scrutinio.

I Consigli giudiziari e i capi di Corte rispettivamente esaminano e riassumono l'incartamento personale del magistrato esistente presso il tribunale, la procura Regia, la Corte di appello e la procura generale rispettivamente, e i titoli di carriera. In base specialmente a tali elementi, debbono trasmettere, insieme con i lavori, alla segreteria del Consiglio informazioni motivate sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta dei candidati. In caso di disaccordo tra i membri del Consiglio giudiziario o tra i capi di Corte, sono rimesse alla detta segreteria tutte le varie formule d'informazioni proposte, motivate e firmate da ciascun proponente.

Le informazioni del Consiglio giudiziario presso il tribunale sono trasmesse pel tramite gerarchico, af-

finchè siano completate col giudizio e parere dei capi della Corte di appello.

Art. 17.

Sono classificati di merito eccezionale quei magistrati, i quali, oltre di aver dato prova, nella loro carriera, di costante integrità di carattere e di aver tenuto sempre incensurata condotta, dimostrino una larga e solida cultura nei varî rami del diritto, congiunta a distinto criterio giuridico e a singolare operosità.

Le deliberazioni, contenenti il giudizio sul merito eccezionale, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 18.

Si procede allo scrutinio dei magistrati secondo l'ordine della loro iscrizione in graduatoria, purchè abbiano i requisiti voluti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311.

Agli effetti dello scrutinio, di cui all'art. 10 della legge citata, gli otto anni di grado per gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re saranno computati, per i magistrati che furono nominati pretori secondo la legge 8 giugno 1890, dalla data di quella nomina, e, per i magistrati nominati giudici aggiunti secondo la legge 14 luglio 1907, n. 511, dalla data in cui furono destinati ad esercitare le funzioni di pretore nei mandamenti.

Art. 19.

Ciascun candidato dovrà dichiarare se aspira alla carriera giudicante o alla requirente o ad entrambe, e la sezione esprimerà, dopo la classificazione, il relativo parere al riguardo.

Art. 20.

Il magistrato che non invia, nei casi sopra stabiliti, i lavori e titoli per lo scrutinio nel tempo determinato dal presidente competente, pur non perdendo il diritto allo scrutinio in epoca successiva, non può pretendere che si tenga conto della sua anzianità nell'ordine delle promozioni.

Art. 21.

Il segretario, ricevuti i lavori, i titoli e le informazioni dei magistrati scrutinandi, compila un riassunto dei rispettivi incartamenti personali trasmessigli dalla divisione competente del Ministero. Distribuisce, quindi, in conformità alle disposizioni del presidente, tra i componenti delle sezioni del Consiglio superiore o del Consiglio giudiziario centrale, i lavori e titoli presentati, e trasmette il riassunto dell'incartamento personale al relatore, il quale è nominato, volta per volta, dal presidente competente.

La sezione del Consiglio superiore o il Consiglio giudiziario centrale, udito il relatore sopra i precedenti di carriera del funzionario e sulle informazioni di cui all'art. 16, ed uditi i giudizi motivati dei varî consiglieri sui lavori da ciascuno esaminati, attribuisce al magistrato una delle classificazioni stabilite dalla legge 19 dicembre 1912, n. 1311.

Il segretario redige il verbale della seduta, che contiene il riassunto della discussione e il giudizio finale con la indicazione del numero dei voti.

Art. 22.

Oltre i membri deliberanti, il presidente competente può far partecipare alla seduta uno o più membri supplenti. Essi riferiscono sui lavori loro assegnati, ma votano solamente nei casi in cui sono relatori; e, in quest'ultima ipotesi, si astiene, e solo dalla votazione, il consigliere effettivo meno anziano.

Art. 23.

Ogni magistrato ha il diritto di conoscere, rivolgendosi alla segreteria del Consiglio superiore, unicamente la classificazione ottenuta.

Alla fine di ciascun trimestre, la segreteria del Consiglio trasmette ai capi delle Corti d'appello l'elenco dei magistrati scrutinati con le rispettive classificazioni.

Art. 24.

Il magistrato scrutinato, che dopo tre anni domanda di essere sottoposto a nuovo scrutinio, deve inoltrare istanza per via gerarchica al presidente del Consiglio superiore, e in base ad essa si procede secondo le disposizioni precedenti.

Il magistrato, che ricorre avverso le deliberazioni del Consiglio superiore o del Consiglio giudiziario centrale, deve trasmettere per via gerarchica insieme alla istanza, i titoli, le sentenze e i lavori presentati nello scrutinio contro cui ricorre. In questo caso, i tre anni necessari per chiedere che lo scrutinio sia ripetuto decorrono dalla data della deliberazione che emette il Consiglio superiore sul ricorso.

Art. 25.

Il Consiglio superiore nella prima adunanza di ciascun anno delibera, su proposta del presidente, di quanti membri della magistratura giudicante e del pubblico ministero, residenti in Roma, debba comporsi la sezione speciale di cui nell'art. 4 della legge 24 luglio 1908, n. 438.

Nella stessa adunanza, su proposta del presidente, il Consiglio nomina i componenti di essa.

La sezione, prima di deliberare, può invitare il magistrato a presentare, a voce o per iscritto, le sue giustificazioni.

Art. 26.

Le sezioni del Consiglio superiore ed il Consiglio giudiziario centrale possono richiamare dagli archivi

del Ministero qualsiasi documento che reputino necessario per emettere il parere.

Alle sedute del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario centrale può intervenire, per dare chiarimenti, il capo del personale della magistratura, ad invito del presidente o per incarico del ministro.

Art. 27.

Ai membri del Consiglio superiore e del Consiglio giudiziario centrale, per ciascuna giornata in cui interverranno alle adunanze, spetta una medaglia di presenza, che è stabilita in lire venti per i componenti residenti in Roma, e di lire venticinque per quelli residenti fuori di Roma, ai quali ultimi spetta pure il rimborso delle spese di viaggio, esclusa ogni altra indennità.

La spesa occorrente sarà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia relativo alle indennità pei membri delle Commissioni.

Art. 28.

Sono abrogati il R. decreto 10 ottobre 1907, n. 689, quello del 15 febbraio 1912, n. 145, e tutte le altre disposizioni contrarie a quelle del presente regolamento.

Art. 29.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 100 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 29 dicembre 1912, n. 1352, con cui è data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro quinquennali per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato durante l'anno finanziario 1913-914, nonchè alla estinzione degli oneri verso il Debito pubblico ottomano, derivanti dal 2° comma dell'art. 10 del trattato di Losanna, alle spese militari per la Tripolitania e la Cirenaica dal mese di dicembre 1912 in avanti, e a quelle per le ricostituzioni dei materiali dei magazzini militari e le riparazioni straordinarie alle navi della R. marina;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 12 gennaio corrente anno, n. 60;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata una ulteriore emissione di buoni del tesoro quinquennali per l'ammontare di 150 milioni di lire, a complemento dei 400 milioni consentiti dalla legge 29 dicembre 1912, n. 1352.

Art. 2.

Ai buoni, di cui al presente decreto, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, e 4 del citato Nostro decreto 12 gennaio 1913, n. 60.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 75

Regio Decreto 26 gennaio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente al patrimonio della Pia unione dei fornari di Perugia viene trasformato a favore del locale ospedale della Misericordia.

N. 76

Regio Decreto 2 gennaio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il Monte frumentario di Sassoferrato (Ancona) viene trasformato a favore del locale orfanotrofio Montanari.

N. 77

Regio Decreto 26 gennaio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente al patrimonio della confraternita della SS. Trinità di Silvano d'Orba (Alessandria) viene parzialmente trasformato agli scopi di cui alle lettere *b*) ed *e*) dell'articolo 55 della legge 17 luglio 1890, e viene concentrata nella Congregazione di carità del luogo la parte di patrimonio trasformato.

N. 80

Regio Decreto 9 gennaio 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura industria e commercio, di concerto col ministro dell'interno, viene approvato lo statuto del Monte di pietà di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 19 luglio 1907, n. 386 (parte supplementare), e 1° agosto 1910, n. 916, relativi al laboratorio-scuola per le piccole industrie forestali in Stia (Arezzo);

Vista la proposta dei comuni di Stia e di Pratovecchio intesa a corrispondere alla scuola predetta un contributo annuo maggiore di quello già stabilito con i decreti citati, in luogo dei sussidi straordinari già stabiliti col R. decreto 1° agosto 1910, n. 916, in L. 6175 per ciascuno dei due Comuni;

Viste le deliberazioni regolarmente approvate dall'autorità tutoria: del Consiglio comunale di Stia, in data 24 luglio 1911, 18 agosto 1911, 23 agosto 1912, 5 settembre 1912 e 26 ottobre 1912; del Consiglio comunale di Pratovecchio in data 16 agosto 1911, 12 settembre 1911, 8 novembre 1912 e 27 novembre 1912, relative agli aumenti di contributo deliberati in favore del laboratorio-scuola di Stia;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi annui ordinari dei comuni di Stia e di Pratovecchio, stabiliti con l'art. 1 del R. decreto 1° agosto 1910, n. 916, in L. 500 ciascuno, sono portati:

a L. 600 a decorrere dal 1° gennaio 1912;
a L. 700 a decorrere dal 1° gennaio 1913.

Art. 2.

I due comuni di Stia e di Pratovecchio, in conseguenza degli aumenti predetti, sono esonerati dall'obbligo di corrispondere al laboratorio-scuola di Stia i sussidi straordinari di L. 6175, che ciascuna delle due Amministrazioni avrebbe dovuto versare alla scuola medesima, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto 1° agosto 1910, n. 916.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

MINISTERO DEL TESORO

Avviso.

In adempimento di quanto è prescritto dall'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, si partecipa che nel supplemento al n. 3 del 1° febbraio 1913 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro e Corte dei conti, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità di tutti gli impiegati dipendenti da questo Ministero e dalla Corte dei conti, secondo la situazione al 1° gennaio 1913.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1912:

Archivisti promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 3500):

Jannone Pasquale — Fiori uff. Gustavo.

Con R. decreto del 22 dicembre 1912:

Applicati di 1ª classe nominati per anzianità e merito archivisti di 2ª classe con riserva di anzianità (L. 3000):

Travaglini Alfredo — Memma Pasquale.

Con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1912:

Applicati promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 2500):

Della Torre Enrico — Di Gese cav. Vito.

Applicati promossi dalla 3ª alle 2ª classe (L. 2000);

Boccanera Giulio — Marino Diego.

Con R. decreto del 22 dicembre 1912:

Applicati di 3ª classe nell'amministrazione provinciale (L. 1500), nominati applicati di ugual classe e con lo stesso stipendio nell'amministrazione centrale.

Orlandelli Lucio — Fortuna Emanuele — Sciorilli Borrelli Umberto.

Amministrazione provinciale.

Con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1912:

Valle cav. dott. Giovanni, consigliere promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 7000).

Rossi cav. dott. Raffaele, consigliere promosso dalla 3ª alla 2ª classe (L. 6000).

Orestano cav. dott. Pietro, consigliere promosso dalla 4ª alla 3ª classe (L. 5000).

Con R. decreto del 22 dicembre 1912:

Consiglieri aggiunti di 2ª classe, nominati consiglieri di prefettura di 4ª classe (L. 4500):

Savagnone dott. Achille — Basile dott. Giulio — Pirozzi dott. Domenico.

Con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1912:

Consiglieri aggiunti promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 3500):
Oriolo dott. Giovanni — Anceschi dott. Antonio — Lattes dott. Vito Alberto.

Consiglieri aggiunti promossi dalla 4ª alla 3ª classe (L. 3000):
Catalano dott. Giuseppe — Asinari di San Marzano conte dott. Felice — Venuti dott. Stefano.

Consigliegi aggiunti che vengono a prender posto nel ruolo della 4ª classe cessando di appartenervi in soprannumero:
Della Cella dott. Alfredo — Leone dott. Amelio — Bazetta dott. Giovanni — Pironti dott. Alfonso.

Con Regio decreto del 29 dicembre 1912:

Grignolo dott. Domenico, consigliere aggiunto di 4ª classe in aspettativa per infermità, richiamato, a sua domanda, in servizio.

Con R. decreto del 22 dicembre 1912:

Tamburelli cav. Domemico, archivista di 1ª classe nell'amministrazione centrale (L. 3500) nominato, a sua domanda, archivista di uguale classe e con lo stesso stipendio nell'Amministrazione provinciale.

Jannone Pasquale, id. id. nominato archivista id. id.

Con R. decreto del 21 dicembre 1912:

Lelli Celestino, applicato di 1ª classe in aspettativa per infermità, richiamato, a sua domanda, in servizio.

Amministrazione centrale sanitaria.

Con R. decreto del 22 dicembre 1912:

Segretari veterinari di 4ª classe (L. 2000):
Bologna dott. Domenico — Fava dott. Emilio.

Amministrazione degli archivi di Stato.

Con R. decreto del 2 gennaio 1913:

Lodolini dott. Armando, archivista di 4ª classe, collocato in aspettativa per servizio militare.
Cerlini prof. dott. Aldo, archivista di 3ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 29 dicembre 1912:

Aiutanti di 1ª classe promossi primi aiutanti di 3ª classe (L. 3000) in seguito ad esami di idoneità:
Sansi nob. cav. Raffaele — Barresi Camillo — Piaggia nob. dei baroni di Santa Marina Domenico — Farnese Alessandro — Della Bella Guido — Morini Nestore Giorgio — Salviati Attilio — Liberati Alfredo — Tacchi Guglielmo — Barresi Amari Enrico — Marcovich Oddone — Savagnone dott. Giuseppe.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 5 gennaio 1913:

Palmarini Nicola, delegato di 3ª classe, richiamato in servizio a sua domanda.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 29 dicembre 1912:

I seguenti vice pretori mandamentali del circondario di Lagonegro, sono confermati nell'ufficio per il triennio 1913-915 presso il mandamento per ciascuno di essi indicato:

Michele Filippo Antonio, del mandamento di Chiaramonte — Flora Paolo Giovanni, id. di Lagonegro.
Pesce Giuseppe, id. di Lagonegro — Cicchelli Carmine, id. di Latronico.
Lardo Antonio, id. di Latronico — Scaldaferri Gaetano, id. di Lauria.
Puppo Angelo Raffaele, id. di Maratea — Carlomagno Angelo, id. di Noepoli.
Spaltro Vincenzo, id. di Noepoli — Taranto Michele, id. di Rotonda.
La Battaglia Ferdinando, id. di Rotondella — Virgilio Biagio, id. di Rotondella.
D'Alessandro Vittorino, id. di San Chirico Raparo — De Sarlo Giacinto, id. di San Chirico Raparo.
Giocoli Vitantonio, id. di Sant'Arcangelo.

I seguenti vice pretori mandamentali del circondario di Larino sono confermati nell'ufficio per il triennio 1913-915, presso il mandamento per ciascuno di essi indicato:
Miozzi Tito, presso il mandamento di Bonefro — Corsi Vincenzo, id. di Casacalenda.
Bardo Luigi, id. di Larino — Vella Giovanni, id. di Larino.
Leone Vincenzo, id. di Guglionesi — Graziani Nicola, id. di Palata.
Marulli Michelino, id. di Termoli.

I seguenti vice pretori mandamentali del circondario di Melfi sono confermati nell'ufficio per il triennio 1913-915 presso il mandamento per ciascuno di essi indicato:
Ferrone Vito, presso il mandamento di Bella — Rendina Michele, id. di Forenza.
Severini Luigi, id. di Melfi — Spinosa Pasquale, id. di Melfi.
Spinacci Pasquale, id. di Muro Lucano — Gasparrini Giuseppe, id. di Palazzo San Gervasio.
Tullio Giuseppe, id. di Pescopagano — Mennella Michele, id. di Rionero in Vulture — Pinto Gerardo, id. di Venosa.

I seguenti vice pretori mandamentali, del circondario di Potenza, sono confermati nell'ufficio per il triennio 1913-1915 presso il mandamento per ciascuno di essi indicato:
Vosa Leopoldo Pasquale, presso il mandamento di Acerenza — Genovese Tommaso, id. di Avigliano.
Perrelli Michele, id. di Brienza — Pinto Gennaro, id. di Corleto Perticara.
Denozza Alfonso, id. di Genzano di Potenza — Polini Giulio, id. di Genzano di Potenza.
Pellettiere Federico, id. di Laurenzana — Cicchetti Francesco Saverio, id. di Marsiconuovo.
Capece Oreste, id. di Picerno — Biscotti Alessandro, id. di Potenza
Marchesiello Michele, id. di Potenza — Coronati Tommaso, id. di Trivigno.
Cirone Francesco, id. di Vietri di Potenza — Marsicano Vincenzo, id. di Viggiano.

I seguenti vice pretori mandamentali, del circondario di Napoli sono confermati nell'ufficio pel triennio 1913-1915 presso il mandamento per ciascuno di essi indicato:
Balestrieri Olindo, presso il 1° mandamento di Napoli — D'Agostino Luigi, id. di Napoli.
Giordano Pasquale, id. di Napoli — Pansa Ciro, id. di Napoli.
Rocca Emilio, id. di Napoli — Spasiano Ferdinando, id. di Napoli.
Visconti Pietro Vincenzo, id. di Napoli — Balestrieri Giovanni, presso il 2° mandamento di Napoli.
Del Prato Pasquale, id. di Napoli.
Di Pace Antonio, id. di Napoli — Loria Ettore, id. di Napoli.
Pisciotta Alfonso, id. di Napoli — Ponziono Umberto, id. di Napoli.
Barone Enrico, presso il 3° mandamento di Napoli — Mastellone Nicola, id. di Napoli.
Maresca Raffaele, id. di Napoli — Narni Mancinelli Giuseppe, id. di Napoli.
Pugliatti Alfonso, id. di Napoli — Rossi Fabio, presso il 3° mandamento di Napoli.
Solo Giuseppe, id. di Napoli — Apuzzo Francesco Paolo, presso il 4° mandamento di Napoli.
Casale Giuseppe, id. di Napoli — Landolfi Carmelo, id. di Napoli.
Merolla Federico, id. di Napoli — Naldi Salvatore, id. di Napoli.
Nuzzomauro Alessandro, id. di Napoli — Nuzzomauro Alessandro id. di Napoli.
Russo Giuseppe, id. di Napoli — Ajello Raffaele, presso la 1ª pretura urbana di Napoli.
Attanasio Ugo, id. di Napoli — Barone Vincenzo, id. di Napoli.
Benedetti Luigi, id. di Napoli — Gargiulo Alfonso, di Napoli.
Iucci Aurelio, id. di Napoli.

I seguenti vice pretori mandamentali, del distretto di Parma sono confermati nell'ufficio pel triennio 1913-1915, presso il mandamento per ciascuno di essi indicato:
Lagasi Fulvio, presso il mandamento di Bedonia — Molinari Gio. Battista, id. di Borgotaro.
Balabio Aldo, id. di Borgo S. Donnino — Viola Luigi, id. di Busseto.
Cortellini Agostino, id. di Calestano — Pescatori Cesare, id. di Colorno.
Musci Domenico, id. di Corniglio — Curtarelli Memore, id. di Fornovo Taro.

Passani Ferdinando, del mandamento di Langhirano — Santelli Guido, id. di Nereto.
Colombi Giuseppe, presso il 1º mandamento di Parma — Campora Giovanni, id. di Parma.
Durando Francesco, presso il 2º mandamento di Parma — De Giorgi Francesco, id. di Parma.
Capra Guido, presso il mandamento di Pellegrino Parmense — Bandini Luigi, id. di San Secondo Parmense.
Tarugi Giuseppe, id. di Traversetolo — Bracchi Alessandro, id. di Bardi.
Cavalli Francesco, id. di Bettola — Corvi Ettore, id. di Carpaneto.
Montanari Giuseppe, id. di Fiorenzuola d'Arda — Remondini Alfredo, id. di Lugagnano.
Benini Giovanni, id. di Monticelli d'Ongina — Pisani Augusto, id. di Pianello Val Tidone.
Faustini Pietro, id. di Rivergaro — Caleffi Giovanni, id. di Carpi.
Fontana Giovanni, presso il 1º mandamento di Modena — Dallari Guido, presso il 2º mandamento di Modena.
Rognoni Girolamo, presso il mandamento di Sassuolo — Pieracci Benedetto, id. di Fanano.
Bartolotti Antonio, id. di Zocca — Cerè Alessandro, id. di Brescello.
Canali Emilio, id. di Carpineti — Musi Antonio, id. di Guastalla.
Barbieri Manlio, id. di Guastalla — Bolondi Luigi, id. di Montecchio.
Cocconi Giacinto, id. di Poviglio — Barbieri Giberto, id. di Scandiano.
Casotti Guido, id. di Villaminozzo.

I sottoscritti, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato, pel biennio 1913-1915:

Sandonnino Guido, nel 2º mandamento di Modena — Gazzetti Ugo, nel mandamento di Pavullo nel Frignano.
Cattania Gustavo, id. di Correggio — Dianese Guido, id. di San Polo d'Enza.

Con R. decreto del 2 gennaio 1913:

Sentito il Consiglio dei ministri:

Martinelli comm. Cesare, primo presidente della Corte d'appello di Cagliari, è tramutato alla Corte d'appello di Lucca, col suo consenso.
Squitieri cav. uff. Michele, consigliere della Corte di cassazione di Roma, è nominato primo presidente della Corte d'appello di Cagliari.

Con R. decreto del 2 gennaio 1913:

Caraffini cav. Alessandro, consigliere della Corte d'appello di Ancona, destinato temporaneamente alla Corte d'appello di Milano, è tramutato a Palermo, col suo consenso, continuando nella detta destinazione.
Grunelli cav. Alfonso, consigliere della Corte d'appello di Ancona, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per tre mesi.

Con decreto Ministeriale del 4 gennaio 1913:

Segre Ippolito, uditore giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, è destinato alla Corte di cassazione di Roma.
Salvatori Luigi, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Roma, è destinato alla Corte di cassazione di Roma.

Con R. decreto del 5 gennaio 1913:

Pini cav. Sadoc, consigliere della Corte d'appello di Venezia, è destinato temporaneamente alla Corte d'appello di Milano, col suo consenso.
Piazza-Bello cav. Tommaso, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sciacca, è nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina.
Iapponi Italo, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Desio, è tramutato, col suo consenso, al tribunale civile e penale di Pavullo nel Frignano, cessando dalle anzidette funzioni, ed è destinato temporaneamente al tribunale civile e penale di Milano.
Campobassi Domenico, giudice, con funzioni di pretore nel mandamento di Città della Pieve, è tramutato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Lanciano, cessando dalle dette funzioni.
Pontano Salvatore, giudice, con funzioni di pretore nel 2º mandamento di Catania, è tramutato, col suo consenso, al tribunale civile e penale di Nicosia, cessando dalle anzidette funzioni, ed è destinato temporaneamente al tribunale civile e penale di Catania.
Grugni Vittorio, giudice del tribunale civile e penale di Nuoro, destinato temporaneamente al tribunale civile e penale di Milano, è tramutato, col suo consenso, al tribunale civile e penale di Frosinone, continuando nella detta temporanea destinazione.
Porro Regano Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Voghera, destinato temporaneamente al tribunale civile e penale di Milano, è tramutato, col suo consenso, al tribunale civile e penale di Benevento, continuando nella detta temporanea destinazione.
Chiappini Achille Pietro, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzione di pretore del mandamento di Osilo, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Tempio Pausania, con le stesse funzioni.
Bayon Dante, giudice aggiunto di 1ª categoria, già titolare del mandamento di Manoppello, in aspettativa per causa d'infermità, è richiamato in servizio, a sua domanda, dalla data del presente decreto, con le funzioni di pretore nel mandamento di San Casciano in Val di Pesa.

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 22 dicembre 1912:

La Monaca Raimondo, cancelliere di sezione del tribunale di Urbino, è nominato cancelliere del tribunale di Urbino.
Pesso Cesare, sostituto segretario della R. procura di Vercelli, nominato segretario della R. procura presso il tribunale di Sondrio, dove ancora non ha preso possesso, è invece nominato, a sua domanda, cancelliere del tribunale di Novara.

Con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1912:

Vaccino Ernesto, cancelliere di sezione nel tribunale di Torino, è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Torino.
Quarra Giovanni, cancelliere del tribunale di Novara, è nominato, a sua domanda, cancelliere di sezione nel tribunale di Torino.
Prosperi Salvatore, cancelliere della pretura di Ronciglione, è nominato vice cancelliere del tribunale di Lucera.

Con R. decreto del 29 dicembre 1912:

Fioretti Giovanni Battista, vice cancelliere del tribunale di Bobbio, è, per anzianità, nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte di appello di Trani.
Detto funzionario prende posto in graduatoria fra i cancellieri di tribunale e parificati di 3ª categoria: Pescolloni Filiberto è Cavassa Matteo in luogo di Corio Vincenzo, il quale prende posto dopo Ramella Guglielmo, ultimo promosso.

Notari.

Con R. decreto del 1º dicembre 1912,
registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese:

Botta Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Corato, distretto notarile di Trani.
Lo Spoto Michele, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani.
Trotti Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Arena Po, distretto notarile di Voghera.

(Continua)

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale per l'istruzione primaria e popolare.

Con decreto Ministeriale del 30 settembre 1913:

Barbieri Oreste, straordinario di pedagogia e morale ed incaricato della direzione del R. corso magistrale di Termini Imerese, è collocato in aspettativa, per domanda, per motivi di famiglia, dal 1° ottobre 1912 e non altre il 30 settembre 1913.

TELEFONI DELLO STATO

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 3 dicembre 1912:

Dramis Bianca, telefonista, richiamata in attività di servizio dall'aspettativa, per motivi di famiglia, dal 19 novembre 1912.

Con R. decreto del 12 dicembre 1912:

Allegrucci Attilia, id., richiamata in attività di servizio dall'aspettativa, per motivi di famiglia, dal 16 novembre 1912.

Con R. decreto del 19 dicembre 1912:

De Robertis Ida nata Della Gaggia, id., richiamata in attività di servizio dall'aspettativa, per motivi di famiglia, dal 30 novembre 1912 e collocata in aspettativa, per motivi di malattia, dal 1° dicembre 1912.

Con R. decreto del 5 gennaio 1913:

Ottolenghi Emma, id., richiamata in attività di servizio dall'aspettativa, per motivi di malattia, dal 30 novembre 1912 è collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° dicembre 1912.

Con R. decreto del 19 dicembre 1912:

Marega Anna nata Santini, id. richiamata in attività di servizio dall'aspettativa, per motivi di malattia, dal 9 dicembre 1912.

Con R. decreto del 22 dicembre 1912:

De Juliis Amalia, id., richiamata in attività di servizio dall'aspettativa, per motivi di famiglia, dal 9 dicembre 1912.

Con R. decreto del 5 gennaio 1913:

Stump Teresa, id., richiamata in attività di servizio dall'aspettativa, per motivi di malattia, dal 13 dicembre 1912.

Con R. decreto del 29 dicembre 1912:

Zuffoli Tullia, id., richiamamata in attività di servizio dall'aspettativa, per motivi di malattia, dal 1° dicembre 1912.

Con R. decreto del 22 dicembre 1912:

Iauch Enrichetta nata Beulcke, id., collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° ottobre 1912.

Con R. decreto del 19 dicembre 1912:

Basilone Maria, id. collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° dicembre 1912.

Con R. decreto del 5 gennaio 1913:

Antinoro Serafina, id., collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° gennaio 1913.

Con R. decreto del 22 dicembre 1912:

Martinuzzi Angela nata Fugazza, id., collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di salute, dal 1° dicembre 1912.

Con R. decreto del 19 dicembre 1912:

Marchesini Enrica, id., collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° dicembre 1912.

Faenza Maria, id., collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° dicembre 1912.

MINISTERO DEL TESORO - **Direzione Generale del Tesoro**

Conto riassuntivo del tesoro al 31 gennaio 1913.

	AL 30 giugno 1912	AL 31 gennaio 1913	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	375,964,999 —	148,128,721 17	— 227,836,277 83
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	970,717,046 72	(1) 1,401,583,337 13	+ 430,866,290 41
Insieme	1,346,682,045 72	1,549,712,058 30	+ 203,030,012 58
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	883,318,728 28	1,073,487,898 59	— 190,169,170 31
Situazione del Tesoro	+ 463,363,317 44	+ 476,224,159 71	+ 12,860,842 27

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 161,919,165.

DARE **CONTO DI CASSA**

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1911-912	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca			274,232,028 57	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			101,732,970 43	
					375,964,999 —
INCASSI					
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	181,350,224 04	1,232,823,257 41	1,414,173,481 45	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	5,128 60	25,468,672 07	25,473,800 67	
	» III. - Movimento di capitali	4,324,572 14	146,125,758 90	150,450,331 04	
	» IV. - Partite di giro	2,894,522 32	28,512,631 41	31,407,153 73	
		188,574,447 10	1,432,930,319 79	1,621,504,766 89	1,621,504,766 89
In conto crediti Tesoreria	Buoni del Tesoro	63,788,500 —	156,270,500 —	220,059,000 —	
	Vaglia del Tesoro	365,602,599 72	1,714,639,065 96	2,080,241,665 68	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	18,193,784 74	896,483 86	19,090,268 60	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	190,284,399 83	33,624,037 65	223,908,437 48	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	2,774,344 81	7,991,918 72	10,766,263 53	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	36,000,000 —	114,000,000 —	150,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	500,000 —	4,400,000 —	4,900,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	30,000 —	200,347 37	230,347 37	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	101,718,076 70	479,616,453 56	581,334,530 26	
	Fondo passato temporaneamente dalla Cassa dei depositi e prestiti alla Tesoreria	80,000,000 —	—	80,000,000 —	
	Incassi da regolare	50,102,529 70	320,263,183 74	370,365,713 44	
	Biglietti di Stato, legge 29 dicembre 1910, n. 888	—	7,500,000 —	7,500,000 —	
		908,994,235 50	2,839,401,990 86	3,748,396,226 36	3,748,396,226 36
In conto debiti Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	80,000,000 —	—	80,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	156,933,191 72	156,933,191 72	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	14,027,483 04	14,027,483 04	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	178,818,082 46	178,818,082 46	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	735,259 80	97,539,804 08	98,275,063 88	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	515 88	515 88	
	Diversi	46,990,315 79	274,812,869 59	321,803,185 38	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	223,340 —	678,850 —	902,190 —	
		127,948,915 59	722,810,796 77	850,759,712 36	850,759,712 36
				Totale . . .	6,596,625,704 61

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle s ritture

AL 31 GENNAIO 1913. AVERE

(a) Fondo di cassa al 31 genn. 1913	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca	44,456,217 66	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	103,672,503 51	
			148,128,721 17

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie.	365,931,752 82	1,092,934,192 02	1,458,865,944 84	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	4,228,363 89	21,005,870 03	25,234,533 92	
	» III. - Movimento di capitali	16,319,578 61	84,502,751 02	100,822,329 63	
	» IV. - Partite di giro	2,500,570 47	21,171,968 06	23,672,538 53	
		388,980,565 79	1,219,614,781 13	1,608,595,346 92	1,608,595,346 92
	Decreti di scarico	—	18,577 70	18,577 70	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	30,000 —	30,000 —	
		—	48,577 70	48,577 70	48,577 70
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro.	38,699,500 —	127,476,000 —	166,175,500 —	
	Vaglia del Tesoro	381,073,137 44	1,685,816,863 32	2,066,890,000 76	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero.	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	20,000 —	188,642,246 88	188,662,246 88	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	—	14,027,483 04	14,027,483 04	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero.	—	178,818,082 46	178,818,082 46	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva.	4,262,489 —	11,500,000 —	15,762,489 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero.	25,000 —	329,941 30	354,941 30	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	55,944,806 04	392,567,483 16	448,512,289 20	
	Fondo passato temporaneamente dalla Cassa depositi e prestiti alla tesoreria	80,000,000 —	—	80,000,000 —	
	Incassi da regolare	86,511,321 49	311,610,511 92	398,121,833 41	
	Biglietti di Stato legge 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	223,340 —	678,850 —	902,190 —	
		646,759,593 97	2,911,467,462 08	3,558,227,056 05	3,558,227,056 05
in conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	991,635 —	8,136,995 —	9,128,630 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	94,634,075 44	185,764,775 59	280,398,851 03	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	4,010,195 82	8,336,844 76	12,347,040 58	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	18,822,334 38	103,802,023 59	122,624,357 97	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	31,683,609 84	179,618,975 08	211,302,584 92	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	102,704,309 48	543,120,228 79	645,824,538 27	
		252,846,159 96	1,028,779,842 81	1,281,626,002 77	1,281,626,002 77
				Totale	6,596,625,704 61

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 161,919,165 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corris di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1912	Al 31 gennaio 1913
Buoni del Tesoro	207,268,000 —	261,151,500 —
Vaglia del Tesoro	38,670,618 52	52,022,283 44
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	70,909,731 40	90,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	201,814,572 45	237,060,763,05
Id. del Fondo culto id. id.	7,847,192 61	4,585,973 10
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	110,360,924 58	81,542,842 12
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	12,100,000 —	1,237,511 —
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	2,515,356 78	2,390,762 85
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	94,869,785 65	227,692,026 71
Incassi da regolare	44,583,741 29	16,830,621 32
Biglietti di Stato (leggi 3 marzo 1898, n 47 e 29 dicembre 1910, n. 888	75,500,000 —	83,000,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	16,875,805 —	15,973,615 —
Totale	883,318,728 28	1,073,487,898 59

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1912	Al 31 gennaio 1913
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	216,816,920 —	145,945,550 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	32,544,262 15	156,009,921 46
Id. del Fondo pel culto id. id.	19,366,421 80	17,685,979 34
Cassa depositi e prestiti id. id.	111,404,303 53	55,210,579 04
Altre Amministrazioni id. id.	118,167,245 30	231,194,766 34
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1,705,520 93	1,705,005 05
Diversi	453,836,568 01	777,857,9[illegible]0 90
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l operazione col Banco di Napoli, come contro	16,875,805 —	15,973,615 —
Totale	970,717,046 72	1,401,583,337 13

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:
A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato che al 31 gennaio 1913 p. p. ascendeva a L. 4,846,003.67.
B) quello delle altre contabilità speciali che alla stessa data era di L. 77,780,143.17.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di gennaio 1913 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1912-913 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di gennaio 1913	Mese di gennaio 1912	DIFFERENZA nel 1913	Da luglio 1912 a tutto gennaio 1913	Da luglio 1911 a tutto gennaio 1912	DIFFERENZA nel 1913
Categoria I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	5,767,264 33	10,055,549 58	— 4,288,285 25	21,096,943 49	33,350,822 90	— 1) 12,253,879 41
CONTRIBUTI — Imposte dirette						
Fondi rustici e fabbricati	349,359 03	233,044 09	+ 116,314 94	95,194,719 46	95,290,469 94	— 95,750 48
Redditi di ricchezza mobile	6,355,953 57	4,486,201 69	+ 1,869,751 88	169,427,628 93	159,180,657 23	+ 2) 9,946,971 70
Tasse sugli affari						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	38,315,959 15	39,291,779 69	— 975,820 54	180,909,681 97	179,168,887 52	+ 3) 1,740,794 45
Prodotto del movimento a G. e P. V.	3,934,750 35	3,472,282 21	+ 462,468 14	21,944,668 36	20,092,367 10	+ 3) 1,852,301 26
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	—	114,696 72	— 114,696 72
Tasse di consumo						
Tassa sulla fabbric. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	19,211,349 52	17,993,236 22	+ 1,218,113 30	125,148,893 83	113,331,976 97	+ 3) 11,816,916 86
Dogane e diritti marittimi	36,194,053 99	29,452,503 39	+ 6,741,550 60	236,494,418 54	181,156,285 47	+ 3) 55,338,133 07
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	2,680,200 47	2,777,143 35	— 96,942 88	18,665,732 47	19,004,972 28	— 339,239 81
Dazio di consumo di Napoli	—	—	—	—	—	—
Dazio di consumo di Roma	—	2,007,175 10	— 2,007,175 10	—	12,084,287 93	— 4) 12,084,287 93
Privative						
Tabacchi	29,313,836 07	26,561,389 84	+ 2,752,446 23	193,887,295 86	183,860,072 79	+ 3) 10,027,223 07
Sali	8,536,187 71	8,852,255 21	— 316,067 50	54,489,864 75	53,759,355 60	+ 730,509 15
Prodotto di vendita del chinino e proventi access.	356,121 56	211,736 50	+ 144,385 06	1,542,607 21	1,408,076 77	+ 134,530 44
Lotto	7,055,351 04	5,954,326 57	+ 1,101,024 47	68,291,909 38	60,299,445 53	+ 3) 7,992,463 85
Proventi dei servizi pubblici						
Poste	9,447,433 63	9,296,231 57	+ 151,202 06	72,195,427 73	68,675,288 70	+ 3) 3,520,139 03
Telegrafi	2,056,935 23	2,408,967 54	— 352,032 31	13,400,545 89	12,888,058 39	+ 512,487 50
Telefoni	485,727 98	415,408 88	+ 70,319 10	7,836,172 40	7,317,235 15	+ 518,937 25
Servizi diversi	1,793,846 71	1,669,826 13	+ 124,020 58	17,291,476 62	16,345,313 74	+ 946,162 88
Rimborsi e concorsi nelle spese	4,040,654 72	5,246,274 80	— 1,205,620 08	56,594,635 85	82,060,571 80	— 5) 25,465,935 95
Entrate diverse	3,876,955 67	3,091,379 98	+ 785,575 69	41,104,786 97	32,942,294 25	+ 6) 8,162,492 72
Totale *Entrata ordinaria*	179,771,940 73	173,476,712 34	+ 6,295,228 39	1,395,517,409 71	1,332,591,136 78	+ 7) 62,926,272 93
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	256,827 04	133,195 12	+ 123,631 92	2,220,015 7[illegible]	2,244,439 60	— 15,423 96
Entrate diverse	1,319,519 68	2,866,177 03	— 1,546,657 35	16,414,471 88	16,775,256 11	— 360,784 23
Capitoli aggiunti per resti attivi	1,936 59	390 60	+ 1,545 99	12,584 12	14,588 78	— 2,004 66
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate*	5,128 60	4,344 60	+ 784 —	25,473,800 67	4,599,491 33	+ 8) 20,874,309 34
Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	314,867 12	600,575 42	— 285,708 30	2,324,798 14	3,287,972 15	— 963,174 01
Accensione di debiti	725,616 10	11,055,571 55	— 10329,955 45	60,563,767 58	43,125,373 42	+ 9) 17,438,394 16
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	2,619,024 70	1,255,783 39	+ 1,363,241 31	13,955,595 87	10,550,118 99	+ 10) 3,405,476 88
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	—	—	275,000	250,000 —	+ 25,000 —
Partite che si compensano nella spesa	614,755 41	9,677,806 67	— 9,063,051 26	8,288,631 80	15,551,397 23	— 11) 7,262,765 43
Prelevamento di cui alle leggi 15 aprile 1909 e 4 luglio 1909	—	—	—	—	1,193,000 —	— 1,193,000 —
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	31,000,000 —	—	+ 12) 31,000,000 —
Prelevamenti sugli avanzi e tutto l'esercizio 1910-11	—	—	—	—	—	—
Ricuperi diversi	50,308 81	2,131,860 04	— 2,081.551 23	325,572 65	2,321,668 51	— 1,996,095 26
Capitoli aggiunti per resti attivi	—	240,000 —	— 240,000 —	33,716,965 —	950,438 58	+ 13) 32,766,526 42
Totale *Entrata straordinaria*	5,907.984 05	27,965,704 42	— 22,057,720 37	194,580.203 45	100,863,744 70	+ 93,716,458 75
Categoria IV. - *Partite di giro*	2,894,522 32	1,017,094 31	+ 1,877.428 01	31,407,153 73	24,315,120 89	+ 7,092,032 84
Totale generale	188,574,447 10	202,459,511 07	— 13,885,063 97	1,621,504,766 89	1,457,770,002 37	+ 163,734,764 52

1) Minore somma sui versamenti fino ad oggi effettuati in conto prodotto netto dell'esercizio delle ferrovie dello Stato.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di gennaio 1913 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1912-913 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di gennaio			DIFFERENZA nel 1913	Da luglio 1912 a tutto gennaio 1913	Da luglio 1911 a tutto gennaio 1912		DIFFERENZA nel 1913
	1913	1912						
Ministero del tesoro	231,585,844 77	58,780,333 38	+	172,805,511 39	475,295,609 38	556,675,513 30	—	14) 81,379,933 92
Id. delle finanze	21,699,819 10	22,801,404 15	—	1,101,585 05	170.524,681 76	175,412,151 16	—	15) 4,887,472 40
Id. di grazia e giustizia	5,182,304 12	3,998,836 04	+	1,183,468 08	34,589,607 16	26,880,289 07	+	16) 7,709,318 09
Id. degli affari esteri	1,575,972 73	1,504,324 25	+	71,[illegible]48 48	21,436,458 29	19,094,651 25	+	17) 2,341,807 04
Id. dell'istruzione pubblica	11,870,260 64	11,452,961 64	+	417,299 —	67,912,768 81	67,716,476 69	+	196,292 12
Id. dell'interno	10,402,885 03	9,099,297 04	+	1,303,587 99	90,790,168 18	91,643,715 12	—	853,546 94
Id. dei lavori pubblici	15,831,028 41	24,681,653 17	—	8,850,624 76	132,397,921 55	128,207,351 48	+	18) 4,190,570 07
Id. delle poste e dei telegrafi	12,483,374 03	10,711,043 40	+	1,772,690 63	82,980,773 77	73,504,195 49	+	19) 9,470,578 28
Id. della guerra	58,656,008 01	60,976,462 60	—	2,320,454 59	349,286,684 74	304,324,679 12	+	20) 44,962,005 62
Id. della marina	17,977,847 14	22,174,578 90	—	4,196,731 76	162,116,170 72	182,578,891 43	—	21) 20,462,720 71
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	1,714,861 81	3,166,127 49	—	1.451,265 68	21,264,502 56	23,718,910 60	—	22) 2,454,408 04
Totale pagamenti di bilancio	388,980,565 79	229,347,022 06	+	159,633,543 73	1,608,595,346 92	1,649,756,857 71	—	41,161,510 79
Decreti di scarico	»	»		»	18,577 70	25,325 63	—	6,747 93
Decreti prelevamento fondi	»	»		»	30,000 —	1,193,000 —	—	1,163,000 —
Totale pagamenti	388,980,565 79	229,347,022 06	+	159,633,543 73	1,608,643,924 62	1,650,975,183 34	—	42,331,258 72

2) L'aumento deriva in special modo da maggiori versamenti di imposta che si riscuote con ruoli.

3) Incremento di proventi.

4) Il prodotto lordo del dazio consumo della città di Roma viene compreso, da alcuni mesi, fra le partite di giro anzichè fra le entrate effettive, e ciò in analogia a quanto avviene per il dazio consumo della città di Napoli.

La diminuzione è quindi puramente figurativa.

5) La diminuzione è apparente e deriva principalmente da minori rimborsi eseguiti nel corrente esercizio dai vari Ministeri per pensioni ordinarie, sia in corrispondenza a rimborsi anticipatamente effettuati prima del 30 giugno 1912, sia a causa della nuova imputazione dei pagamenti delle pensioni (dal 1° luglio 1912).

6) La differenza proviene in principal modo da maggiori incassi in conto « Anticipazioni da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra ».

7) L'entrata ordinaria presenta in totale un aumento di circa 63 milioni, ma se si considera che la diminuzione per il dazio consumo della città di Roma - V. n. 4 - e quella relativa ai rimborsi delle pensioni - V. n. 5 - sono figurative, l'aumento effettivo diventa di circa 97 milioni.

8) Maggiori incassi per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate.

9) Maggiori incassi per far fronte a spese straordinarie stanziate nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

10) Maggiore rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per ammortamento di mutui contratti.

11) Minore somministrazione a termini di legge, da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella *A* annessa all'allegato *M*, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

12) Prelevamenti per anticipazioni fatte dal Tesoro ai Ministeri: della guerra, legge 30 giugno 1909, n. 404, e della Marina, legge 2 luglio 1911, n. 630 e dei Lavori pubblici, legge 21 luglio 1911, numero 835, per l'acquedotto pugliese.

13) Somme principalmente ricavate in dipendenza del riscatto di obbligazioni sui beni ecclesiastici di 1ª categoria e dei buoni speciali in circolazione a favore dei danneggiati dalle truppe borboniche. (Legge 24 dicembre 1908, n. 731).

14) La diminuzione dipende principalmente dalla diversa imputazione dei pagamenti delle pensioni, secondo la legge ora vigente:

e da maggior pagamento effettuato nel precedente esercizio in seguito alla cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni e privati, giusta la legge 18 giugno 1911, n. 543.

15) La minore spesa è figurativa e dipende principalmente da minori rimborsi al Tesoro per pensioni ordinarie effettuati nel corrente esercizio, sia in dipendenza di rimborsi anticipati entro il 30 giugno 1912, sia a causa della nuova imputazione dei pagamenti delle pensioni (dal 1° luglio 1912).

16) Maggiori spese derivanti, per circa L. 4.000.000, dalla nuova imputazione dei pagamenti delle pensioni, e per la restante somma, in principal modo, da miglioramenti al personale delle cancellerie.

17) La differenza proviene, in gran parte, da maggiori spese per le colonie Eritrea e della Somalia italiana.

18) Maggiori spese per opere stradali, idrauliche e di bonificazione, per costruzione di strade ferrate e per opere varie.

19) La maggiore spesa proviene principalmente dai miglioramenti accordati al personale, e dalla nuova imputazione dei pagamenti delle pensioni.

20) La maggiore spesa deriva, per circa 22 milioni, dalla nuova imputazione dei pagamenti delle pensioni, e per la rimanente somma dalla maggior forza sotto le armi, e dall'esecuzione di lavori e di provviste.

21) La diminuzione deriva da minori pagamenti disposti nella parte ordinaria del bilancio in conto spese per la marina militare, e da minori rimborsi in conto del debito vitalizio perchè anticipati entro il 30 giugno 1912.

22) La differenza deriva da spostamento di pagamenti, in confronto al precedente esercizio, relativi al Demanio forestale di Stato.

Roma, 19 febbraio 1913.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
BROFFERIO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il sig. Zammataro Gaetano ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 60 ordinale, n. 432 di protocollo e n. 2144 di posizione, stata rilasciata al sig. D'Urso Antonino fu Filippo dalla Intendenza di finanza di Catania in data 26 agosto 1907, in seguito alla presentazione di due cartelle della rendita complessiva di L. 16, consolidato 4 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1905.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Zammataro suddetto, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 gennaio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Balla Tommaso fu Pietro, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3140 ordinale e n. 67457 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Torino, in data 19 novembre 1912, in seguito alla presentazione di una cartella della rendita complessiva di L. 70 consolidato 3,50 0[0, con le cedole esaurite.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Balla Tommaso fu Pietro il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 gennaio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifiche d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore incorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	656609	1200 50	De Cavi Ernesto fu Giovanni, domic. a Genova con usufrutto vitalizio a Brizzolara *Giuseppina* fu Domenico, nubile, domic. a Genova.	Intestata come contro con usufrutto vitalizio a Brizzolara *Maria Geronima* vulgo Giuseppina fu Domenico, nubile, domic. in Genova.
»	313798	70 —	Bellotti *Odorico* fu Ferdinando, domic. in Bergamo, vincolata.	Bellotti *Domenico Paolino Odorico* fu Ferdinando, domic. in Bergamo.
»	478118	2100 —	Bruno *Guido*, Enrica e Francesca di Diego, minorenni, sotto la patria potestà del padre, domic. in Torino, con usufrutto a Parodi Antonietta fu Domenico, vedova di Crovero Enrico, domic. in Genova.	Bruno *Achille-Enrico--Agostino--Guido-Angelo Maria*, Enrica e Francesca di Diego, minorenni, ecc., come contro.
»	518261	31 50	Mariani *Giuseppe, Marta*, Vincenzo, Luigia, Giovanni, Francesco-Antonio e Giuseppina di Natale, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. a Seregno (Milano), con usufrutto a Mariani Maria fu Giuseppe, moglie di Mariani Natale, domic. a Seregno (Milano).	Mariani *Francesco Giuseppe, Anna-Marta*, Vincenzo, Luigia, Giovanni, Francesco-Antonio e Giuseppina di Natale, ecc., come contro.
»	221550	17 50	Schifani *Antonio*, fu Vincenzo, domic. in Cesarò (Messina).	Schifani *Antonino* fu Vincenzo, domic. in Cesarò (Messina).
»	407215	66 50	Boccardi Guido di Giuseppe.	Boccardi Guido di Giuseppe, *minore*, sotto la patria potestà del padre.
»	407216	63 50	Boccardi Bianca di Giuseppe, nubile.	Boccardi Bianca di Giuseppe, *minore*, sotto la patria potestà del padre.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida
chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 gennaio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 febbraio 1913, in L. 101,76.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

19 febbraio 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98 27 24	96 .52 24	97 .78 89
3.50 % *netto* (1902)	98 .12 50	96 .37 50	97 .64 15
3 % *lordo*	67.93 75	66 .73 75	67 .00 13

CONCORSI

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto l'art. 61 del regolamento speciale per gli uffici e i personali dipendenti dal Ministero del tesoro, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 725;

Determina:

Art. 1.

Sono indetti, fra i segretari di 4ª classe nelle intendenze di finanza, un concorso per titoli ed un altro per esame, rispettivamente per 8 e per 4 posti di segretario di 4ª classe nel Ministero del tesoro con l'annuo stipendio di L. 2000.

Art. 2.

Coloro che aspirano ai concorsi predetti dovranno presentare analoga domanda, su carta da bollo di una lira, al rispettivo intendente, entro il 20 marzo 1913.

Le domande presentate in tempo utile e documentate come appresso, dovranno essere inviate dai signori intendenti al Ministero del tesoro (Segretariato generale) non più tardi del 25 marzo suddetto.

Sull'ammissibilità degli aspiranti giudica inappellabilmente il ministro, il quale farà dare partecipazione in tempo utile agli interessati dell'esito delle loro domande, per mezzo dei signori intendenti, da cui essi dipendono.

Art. 3.
(Art. 8 del regolamento speciale).

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve aversi perfetto alla data del presente decreto.

Art. 4.
(Art. 13 del regolamento speciale).

Il giudizio così per le nomine a scelta, come per l'esame di concorso sarà dato da una Commissione, nominata dal ministro e composta:

di un consigliere di Stato, presidente;
di un consigliere di appello, membro;
di un sostituto avvocato erariale generale o di un vice avvocato erariale, id.;
di un professore ordinario di Università, id.;
di un direttore capo di divisione nel Ministero, id.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato del Ministero del tesoro di grado non inferiore a quello di primo segretario.

Concorso per titoli.

Art. 5.

Coloro che aspirano al concorso per titoli dovranno espressamente dichiarare nella domanda di ammissione se intendono di concorrere soltanto per titoli, oppure anche per esame.

Sono da annettersi alla domanda i seguenti documenti:

a) lo stato di servizio vidimato dal competente intendente;
b) il diploma originale della laurea in giurisprudenza col certificato dei punti conseguiti nell'esame di laurea.

Art. 6.

Le note personali dei concorrenti saranno comunicate alla Commissione a cura del segretariato generale del Ministero del tesoro.

Art. 7.

Il giudizio per le nomine a scelta è espresso con punti dall'uno al dieci di cui dispone ciascun esaminatore.

I titoli di ciascun candidato dovranno essere esaminati e separatamente classificati nell'ordine seguente:

1° le note personali;
2° lo stato di servizio;
3° il diploma della laurea in giurisprudenza, ed il certificato dei punti per tale diploma conseguiti.

Nella determinazione del merito sul titolo di cui al n. 3 il certificato dei punti conseguiti per la laurea dovrà essere considerato come elemento sussidiario.

La determinazione complessiva del merito avrà luogo sommando e riducendo a media i punti rispettivamente assegnati ai tre gruppi di titoli suindicati.

Art. 8.
(Art. 62 del regolamento speciale).

Saranno prescelti i candidati che avranno riportato nella votazione di merito il maggior numero di punti, purchè non inferiore alla media di otto.

I prescelti nel numero dei posti messi a concorso saranno graduati secondo la rispettiva anzianità.

Concorso per esame.

Art. 9.
(Art. 61 del regolamento speciale).

Il concorso per esame consisterà in esperimenti scritti ed orali sulle materie specificate nell'annesso programma.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 7, 8 e 9 aprile 1913, in Roma, nel locale che sarà all'uopo destinato dal Ministero, e quelle orali, pure in Roma, nei giorni che saranno stabiliti dalla Commissione di merito, dopo compiuto lo scrutinio delle prove scritte.

Art. 10.

Coloro che aspirano al concorso per esame, dovranno nella domanda di ammissione, esplicitamente dichiarare se intendono di concorrere soltanto per esame, ovvero anche per titoli.

Sono da allegarsi alla domanda i seguenti documenti:

a) lo stato di servizio vidimato dal competente intendente;

b) il diploma originale di laurea in giurisprudenza.

Art. 11.

(Art. 12 del regolamento speciale).

Per lo svolgimento degli esami scritti sono assegnate e per ciascuna prova otto ore dalla dettatura del tema.

L'esame orale non durerà più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice determina giorno per giorno su quale gruppo di materie verserà nel giorno medesimo la prova e, ciò stabilito, formula non meno di tre distinti temi per la prova stessa. Questi temi sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente uguali.

Proceduto quindi all'appello nominale dei concorrenti, da uno di essi il presidente fa estrarre a sorte una delle buste; apertala, senza romperne i suggelli, appone al tema sorteggiato la propria firma e vi fa apporre quella del segretario, dopo di che lo detta ai concorrenti.

I candidati che sopraggiungono dopo cominciata la dettatura del tema e quelli che non consegnino puntualmente il loro scritto entro il termine prefisso sono esclusi dal concorso.

Art. 13.

(Art. 16 del regolamento speciale).

Gli esami scritti saranno vigilati da tutta o da parte della Commissione. Non meno di due membri di essa dovranno però essere sempre presenti. Per le funzioni di vigilanza la Commissione potrà aggregarsi altri impiegati del Ministero.

Art. 14.

(Art. 5 del regolamento generale).

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare o di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti su carta portante il timbro d'ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice. Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale, ed eventualmente i dizionari e altre pubblicazioni che la Commissione stabilisce con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari.

Art. 15.

(Art. 7 del regolamento generale).

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia chiaramente scritto il proprio cognome, nome e paternità.

Chiusa anche la busta più grande, la rimette ai commissari presenti, i quali, suggellatala in presenza dell'aspirante, vi appongono la propria firma, con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Al termine di ciascun giorno d'esame tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad almeno uno degli altri membri della Commissione e dal segretario.

La Commissione apre i pieghi, materia per materia, quando deve procedere all'esame delle prove scritte.

Il riconoscimento dei nomi verrà fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sieno stati esaminati e giudicati.

Art. 16.

(Articoli 14, 17 e 19 del regolamento speciale).

Il giudizio delle singole prove di esame è espresso distintamente per ogni lavoro scritto e nei singoli esami orali per ciascuna parte del relativo programma, con punti dall'uno al dieci di cui dispone ciascun esaminatore.

Saranno chiamati agli esami orali i candidati approvati in ogni singolo scritto e conseguiranno l'approvazione finale, nei limiti dei posti messi a concorso e nell'ordine rispettivo di precedenza di merito, coloro che abbiano riportato non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di sei in media nell'esame orale.

Art. 17.

(Art. 8 del regolamento generale).

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, ed in mancanza di titoli quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Disposizioni generali.

Art. 18.

(Art. 20 del regolamento speciale).

La Commissione terrà conto dello scrutinio del concorso per titoli e dei risultati del concorso per esame in appositi processi verbali ed in un processo verbale definitivo riassumerà il risultato dei due concorsi.

In base alle risultanze dei detti verbali il ministro, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero, approva le graduatorie dei vincitori dei concorsi.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dei risultati dei concorsi, deciderà in via definitiva il ministro, sentita la Commissione.

Art. 19.

È assolutamente vietato di tener conto e di dare notizie del risultato delle votazioni riguardo a coloro che non furono compresi fra i vincitori del concorso.

Art. 20.

(Art. 62 e 63 del regolamento speciale).

Le nomine a scelta saranno alternate con quelle per esame, incominciando dai due candidati più anziani della lista di merito, passando a quello risultato primo nell'esame, e di seguito, nell'ordine di precedenza stabilito dalle rispettive graduatorie.

Quante volte i posti messi a concorso per titoli e per esami non potessero essere tutti coperti, le nomine dovranno aver luogo alternativamente fino a che sia possibile mantenere la proporzione

suddetta e successivamente, collocando tutti di seguito gli altri vincitori del concorso pei quali non è dato di formare la graduatoria alternata.

Roma, 12 febbraio 1913.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

PROGRAMMA
dell'esame per il concorso al posto di segretario di 4ª classe al Ministero del tesoro.

Parte I.

1. Diritto amministrativo.
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
3. Diritto commerciale.

Parte II.

4. Economia politica e scienza delle finanze.

Parte III.

5. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Visto: *Il ministro*
TEDESCO.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 19 febbraio 1913

Presidenza del vice presidente CARCANO.

La seduta comincia alle 14.

DA COMO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sulla salute del deputato Romussi.

CERMENATI, sapendo che il deputato Romussi trovasi gravemente infermo e sta per subire una operazione chirurgica, prega la Presidenza di assumere notizie sulla salute di lui e forma vivissimi auguri per la sua guarigione (Approvazioni).

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, a nome del Governo, si associa ai più fervidi auguri per la salute dell'on. Romussi, giustamente circondato da tanta e così unanime considerazione (Approvazioni).

PRESIDENTE non mancherà di informarsi sullo stato di salute dell'egregio collega.

Frattanto si associa in nome della Camera agli auguri formulati per la guarigione di lui (Approvazioni).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE, comunica un telegramma col quale il senatore Secondo Frola ringrazia la Camera per essersi interessata alle sue condizioni di salute, e avverte che i lavori della Commissione d'inchiesta per il Palazzo di Giustizia saranno sollecitamente ripresi.

Comunica altresì i ringraziamenti della famiglia Palumbo per le condoglianze della Camera.

Interrogazioni.

GALLINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti, dichiara all'on. Trapanese che il Ministero ha fatto tutto quanto era possibile per metter riparo alle anormali condizioni in cui si trovava il Tribunale di Orvieto. Ciò è stato ricondotto dal foro di quella città, che ha desistito dal proposito già manifestato di astenersi dalle udienze.

Ormai il Tribunale è in condizioni di funzionare; e meglio funzionerà quando si sarà potuto provvedere al completamento del personale giudicante, così come si è provveduto a quello del personale di cancelleria.

TRAPANESE, insiste sopratutto nel chiedere la sostituzione del Presidente del Tribunale, rilevando la stranezza che non si conceda il riposo a chi lo ha da lungo tempo chiesto per riconosciuta infermità.

Prende atto delle altre dichiarazioni dell'on. sottosegretario di Stato.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, dichiara all'on. Celesia che le trattative avviate col Governo francese per risolvere la grave questione dell'importazione dei fiori italiani nel territorio della Repubblica non hanno approdato alla revoca, da noi invocata, del decreto 19 aprile 1912 con cui quel Governo ha vietata la detta importazione.

Tale decreto è stato semplicemente modificato, ma non essendosi l'Italia appagata delle modificazioni apportatevi, il Governo francese ha successivamente proposto la nomina di una Commissione mista per studiare l'importante argomento.

Tale proposta non è stata peranco accettata, volendo il nostro Governo esaminare se non convenga piuttosto applicare la reciprocità di trattamento ai fiori francesi introdotti nel Regno.

CELESIA, ringrazia delle spiegazioni date, ma non può che dolersi del decreto del Governo francese, riconoscendolo dannoso pei nostri interessi; si compiace che il Governo non sia alieno da ricorrere anche ad un trattamento di reciprocità contro i prodotti francesi, e si augura che si giunga presto, e con energia, ad una decisione definitiva.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, dichiara all'on. Cornagia che il Governo ha già presentato un disegno di legge sulle assicurazioni sociali, che mira a facilitare con gli Stati esteri la stipulazione di convenzioni simili a quella già in vigore fra l'Italia e la Francia per il trattamento degli operai colpiti da infortunio nell'uno e nell'altro paese. Il disegno di legge ha anzi più vasta portata, poiché si riferisce anche alla previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

CORNAGIA, si dichiara sodisfatto augurando che alle buone intenzioni corrispondano sollecitamente i fatti.

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, dichiara all'onorevole Lucifero che il Ministero non ha mancato di applicare le disposizioni che gli permettono di affidare l'insegnamento a persone non fornite di titolo ogni qualvolta ciò sia stato necessario per far funzionare quelle scuole alle quali non abbia concorso alcun insegnante regolarmente abilitato.

Così si è praticato dovunque, previa una attenta indagine sulla idoneità delle persone a cui l'insegnamento va affidato, predisponendo un'efficace sorveglianza sul modo nel quale esse adempiono al loro ufficio.

Se talora l'incarico venne negato a taluni, che pur l'avevano adempiuto negli scorsi anni, ciò si è verificato in base al giudizio delle autorità locali competenti.

Si augura che abbia presto a cessare l'attuale crisi magistrale per cui si lamenta un notevole difetto di insegnanti, e spera anche nell'applicazione della legge 1911 che darà modo di costituire ruoli e categorie per provincia.

LUCIFERO, osserva che quando furono votati i provvedimenti legislativi per combattere più energicamente l'analfabetismo si sapeva già che si sarebbe dovuto lottare contro la grande insufficienza del numero dei maestri.

Nota che quando mancano gli insegnanti patentati e non è possibile provvedere per mezzo di sdoppiamento di classi, conviene a ricorrere a insegnanti, anche sprovvisti di diploma, piuttosto che lasciar chiuse le scuole.

Ad esempio nella provincia di Catanzaro ben nove scuole femminili sono chiuse: sarebbe stato certamente meglio continuare a valersi di quelle insegnanti provvisorie che, pur senza titoli di studio, avevano già insegnato, e con buoni resultati, negli anni precedenti.

Si augura che il Ministero dell'istruzione vorrà adeguatamente provvedere. (Benissimo!).

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, avverte che i provvedimenti in questione sono adottati dalle autorità locali, alle quali è lasciato di giudicare caso per caso sulla idoneità degli insegnanti incaricati, sulla scorta di criteri di massima e di istruzioni impartite dalla autorità centrale.

Promette di indagare sui casi accennati dall'interrogante, e di provvedere nel modo consigliato dall'esito di tali indagini.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'onorevole Cavagnari che l'ufficio del Genio civile di Genova ha dichiarato che i lavori per la strada Rapallo-Montallegro, eseguiti direttamente dal Comune con largo sussidio dello Stato, procedono regolarmente, così da non richiedere provvedimenti straordirari. Tutt'al più potrà essersi verificato qualche lentezza burocratica nel pagamento del sussidio.

CAVAGNARI, lamenta che si ritardi ancora il pagamento di un mandato emesso fino dall'ottobre scorso, e il rilascio di un altro che avrebbe dovuto essere emesso già da tempo.

Deplora anche l'inesplicabile indugio nella consegna di una parte di lavoro, e che da tutti questi incovenienti derivi gravi jattura per l'andamento dell'opera.

DE SETÀ, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, ripete che i lavori di quella strada sono eseguiti direttamente dal comune.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, dichiara all'onorevole Cornaggia che sono in corso di studio le modificazioni alla vigente legge per gli infortuni sul lavoro, e che il governo non mancherà di esaminare se sia il caso di tener conto nella determinazione degli indennizzi anche dell'età dell'operaio colpito da infortunio e di convertirli in un assegno annuo non irrisorio.

CORNAGGIA, espone le ragioni per le quali il tener conto nella liquidazione delle indennità agli infortunati soltanto della mercede e non anche della loro età dà luogo al grave inconveniente di non consentire mai una modesta rendita vitalizia quando l'infortunio abbia colpito un operaio di giovane età.

Svolgimento di proposte di legge.

DI SALUZZO, svolge una proposta di legge per computare agli effetti della pensione per gli ufficiali del genio militare provenienti per concorso dagli ingegneri laureati, i cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea.

SPINGARDI, ministro della guerra consente, con le consuete riserve, che questa proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

STOPPATO, svolge una proposta di legge per il distacco della frazione Granzie da Comune di Vescovana e costituzione di essa in comune.

GIOLITTI presidente del consiglio, ministro dell'interno, consente con le consuete riserve, che questa proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Discussione del disegno di legge: Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi.

ORLANDO SALVATORE, chiede se con queste convenzioni si lasci riservato la graduatoria dei crediti, il che ha grande importanza per l'attuazione del credito navale come viene ordinato con un disegno di legge che la camera sarà chiamata a discutere.

DI SCALEA, sottosegratario di stato per gli affari esteri, assicura che queste Convenzioni non arrecano alcun mutamento ai rapporti patrimoniali privati.

(Il disegno di legge è approvato).

Si approvano senza discussione i disegni di legge:

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 132,212,55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-1912, concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 2,146,26 su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3,625.24 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12.

Discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spera del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13.

MORPURGO, chiede se, nonostante le diminuizioni arrecate ai capitoli riguardanti la sistemazione idraulico-forestale e le opere idrauliche del Veneto, verrà egualmente dato corso alle proposte di opere avanzate dal magistrato alle acque.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici, avverte che qui trattasi di semplici spostamenti di previsioni di spesa, e non di abbandono di lavori già stabiliti.

Le proposte del Magistrato alle acque saranno esaminate con la maggiore benevolenza ed accolte nei limiti delle disponibilità di bilancio.

MORPURGO, ringrazia.

(Il disegno di legge è approvato).

Presidenza del presidente MARCORA.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziasio dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

PODRECCA, nota che la Chiesa cattolica non ha più i fini e i caratteri, che aveva un tempo; cosicchè sono ormai anacronistiche le leggi che in periodi storici ormai sorpassati furono promulgate per regolare i rapporti fra la Chiesa stessa e lo Stato italiano.

Tali leggi miraron specialmente ad assicurare l'esercizio del culto: ma ormai i sacerdoti cattolici non esercitano più esclusivamente o prevalentemente una funzione religiosa. Essi infatti spiegano dovunque una vasta opera di organizzazione politica, sociale, economica ed esercitano una sempre più intensa attività commerciale ed industriale.

Il cattolicismo va perdendo il suo genuino carattere di unione religiosa; non si spiega quindi perchè debba lo Stato mantenere ai sacerdoti quei compensi materiali che furono loro attribuiti in considerazione di un carattere, che più non hanno, di una missione, che è ormai in gran parte snaturata, di un presunto stato di miseria, che non si verifica più affatto.

Ormai i ministri del culto scevri da qualsiasi preoccupazione materiale per la propria esistenza, si dedicano con indisturbato agio all a formazione ed alla direzione di organizzazioni proletarie confessionali, che in condizioni di preferenza possono competere con quelle alla cui formazione faticosamente attendono altri partiti, i quali si dibattono fra difficoltà economiche gravissime.

Ciò ha facilitato la creazione d'un partito cattolico, la cui esistenza non si spiega, come non si spiegherebbe e non si è mai verificata quella di partiti formati da individui appartenenti ad altre confessioni religiose.

La questione del potere temporale non è ormai che una lustra. Il partito cattolico si rivela ormai come una grandiosa organizzazione di interessi industriali e affaristici. E se ne ebbe una prova anche nell'atteggiamento, che i clericali assunsero in occasione della guerra Libica.

Ma il partito cattolico dispone di larghi mezzi finanziari. Di qui il fenomeno, che si riscontra in alcuni paesi, per esempio in Australia, fra il partito cattolico e il partito operaio.

Senonchè, in compenso dei vantaggi economici, il partito clericale esige dal proletariato la dedizione della sua coscienza e del suo pen-

siero. Di qui il fatto che, per esempio, in Australia, è vietata l'importazione di qualunque scritto, che propugni la libertà del pensiero È questo un eventuale pericolo, contro il quale dobbiamo guardarci.

Venendo più dappresso al bilancio del culto, si compiace delle coraggiose e veramente italiane dichiarazioni del guardasigilli.

Ma è vano negare l'*exequatur* ad un arcivescovo intransigente, quando tutto il clero è asservito alla più assoluta intransigenza.

La via da seguirsi è un'altra: abolire il primo articolo dello Statuto, sopprimere il fondo culto, incamerare i beni della Chiesa, abrogare tutte le leggi, che regolano i rapporti, fra lo Stato e la Chiesa (Commenti).

Né si dirà che lo incameramento del patrimonio ecclesiastico costituisca un'ingiusta spoliazione, quando si pensi attraverso quali e quante frodi e rapine questo patrimonio sia andato formandosi, e come anche oggi si accresca colle più audaci speculazioni sulla credulità umana.

La Chiesa si è trasformata e non ha più nulla di spirituale. Quindi è che coloro, che combattono la Chiesa cattolica apostolica romana, non combattono il sentimento religioso, che anzi profondamente rispettano; ma, mentre vogliono ricondotta la fede alla primitiva purezza, combattono e combatteranno senza tregua una organizzazione reazionaria o finanziaria, che mette capo al Vaticano. (Approvazioni).

CAVAGNARI, plaude alla esemplare attività legislativa del guardasigilli, e lo esorta a proseguire nella stessa via, affrontando la riforma del Codice di procedura civile.

Anche la legislazione sulle Società anonime abbisogna di urgenti e profonde riforme.

Vorrebbe anche fossero sollecitati i lavori della Commissione per la riforma del Codice della marina mercantile.

Richiama poi l'attenzione dell'onorevole ministro sulla incompatibilità di alcuni magistrati in alcune importanti sedi di Corte d'appello e di cassazione, reclamando solleciti ed energici provvedimenti.

Lamenta che talvolta i magistrati nella motivazione delle loro sentenze si abbandonino a considerazioni ed a frasi retoriche assolutamente inopportune.

Raccomanda infine che si curi la decenza dei locali, ove si amministra la giustizia. Termina ricordando il monito: *fiat iustitia, pereat mundus*. (Congratulazioni).

CIMORELLI, si compiace della imminente pubblicazione del nuovo codice di procedura penale, che varrà, fra altro, ad abbreviare i dibattimenti.

Si compiace pure che la riforma notarile sia ormai divenuta legge dello Stato, e che siasi calmata l'agitazione della classe forense italiana; agitazione determinata da infondati timori.

Esorta il ministro a rivedere anche la legge sulle professioni di avvocato e procuratore, che richiede urgenti modificazioni.

Accenna alla necessità di aumentare i poteri dei collegi professionali e di unificare le categorie degli avvocati e dei procuratori richiedendo anche per questi la laura in giurisprudenza.

Lamenta che ogni anno cresca a dismisura il numero di coloro, che si dedicano all'avvocatura, ritenendo molto erroneamente tale professione tra quelle di più facile esercizio.

Vorrebbe perciò che gli esami professionali fossero resi più serî.

In tal modo la classe forense sarà veramente, come deve, la collaboratrice della magistratura per la realizzazione di una giustizia sempre più perfetta e sempre più degna del nostro paese. (Approvazioni — Congratulazioni).

CAVAGNARI, rispondendo ad una allusione dell'onorevole Cimorelli e riferendosi alle parole prima pronunziate, protesta di nuovo la sua deferenza alla magistratura. Ma appunto perciò ha segnalato alcuni inconvenienti, perchè il ministro provveda con energia ad eliminarli. (Commenti).

PELLERANO, insiste sulla necessità e sulla urgenza di una riforma del codice di procedura civile, essendo il rito vigente troppo formalistico e lento.

Afferma esser necessario sopratutto attribuire al giudice una maggior facoltà di iniziativa, ed un più largo potere discrezionale in materia di nullità.

Nota che alcuni dei codici nostri, precedenti l'unità nazionale, erano molto più semplici e razionali.

Segnala come esempio di modernità il codice di procedura civile austriaco.

Accenna pure alla urgenza di una riforma della procedura esecutiva.

Si associa infine al relatore nel far voti per l'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione maritale; riforma che s'impone tanto maggiormente in quanto l'attività economica della donna ha preso il più grande sviluppo nella società moderna. (Bene! Bravo!)

LUCIFERO, all'onorevole ministro, che si è dimostrato così attivo e così fortunato nell'opera di riforma della nostra legislazione, mentre rivolge l'augurio di continuare coraggiosamente per la via intrapresa, segnala la necessità non solo di abolire l'autorizzazione maritale, come ha sostenuto il precedente oratore, ma anche di ammettere entro giusti limiti, la ricerca della paternità.

Raccomanda al ministro che nella applicazione della recente legge sull'ordinamento giudiziario non dimentichi quei magistrati che, sotto l'impero della legge vigente, avevano acquisito il diritto alla promozione.

Lamenta la deficienza numerica della magistratura; donde le giuste proteste delle popolazioni pei collegi giudicanti lasciati incompleti, e per le preture senza titolari.

Stigmatizza la lunghezza di certe istruttorie e la conseguente eccessiva durata della detenzione preventiva.

Circa la condizione del fondo pel culto, non può consentire che se ne vadano gradatamente sopprimenendo le attività. In tal caso varrebbe meglio abolirlo d'un tratto, come propone l'onorevole Podrecca.

Esorta il ministro guardasigilli ad ottenere dal suo collega del tesoro la reintegrazione del proprio contributo, reintegrazione deliberata dalla Giunta del bilancio.

Confida che il ministro, mentre attende alle grandi riforme saprà in pari tempo rivolgere l'animo a quello che deve essere la sua cura quotidiana e costante: la buona e sollecita amministrazione della giustizia. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

PIATTI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare un progetto di legge inteso a porre la tariffa dei procuratori a liti in relazione all'importanza del loro ufficio ed alle necessità economiche del momento ».

Segnala la importanza e la delicatezza delle funzioni e delle responsabilità dei procuratori.

Ricorda la riforma delle tariffe approvate colla legge del 1901, che abolì i compensi assolutamente irrisori del 1865.

Ma le condizioni economiche del Paese sono dal 1901 in poi profondamente mutate. S'impone perciò una ulteriore riforma della tariffa. Ed è necessario sopprimere alcuni compensi minimi, che abbassano la funzione del procuratore fino a quella dell'ammanuense.

Esorta il ministro, che fu già iniziatore della riforma del 1901, ad affrontare senza indugio la nuova riforma.

Sarà anche questa un'opera degna di lui. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

MURRI, richiama l'attenzione del guardasigilli, a proposito delle congregazioni religiose, sul diritto nuovo costituendo riguardo a tutte le varie specie di associazioni.

Sostiene che la nuova legge dovrebbe inspirarsi ad un principio di libertà, non disgiunto da una vigile cura dei supremi interessi dello Stato e dell'ordine pubblico.

Ritiene che una parte del patrimonio ecclesiastico potrebbe essere utilmente alienato e convertito in rendita pubblica. Si eviterebbero così nuovi debiti e nuove imposte.

Notando come le attività del fondo culto vadano rapidamente assottigliandosi, ritiene necessario affrontare il grave problema di una sistemazione definitiva della proprietà ecclesiastica, promesso fin dalla legge sulle guarentigie.

Vorrebbe si proporzionasse meglio il numero del clero alle esigenze della popolazione credente e meglio proporzionati i mezzi economici alle giuste esigenze del clero.

Vorrebbe esteso a tutta Italia l'istituto delle fabbricerie, e costituito un economato centrale dei benefizi per la loro più equa distribuzione.

Nota essere eccessivo il numero delle diocesi e dei capitoli; eccessivo anche quello dei seminari e delle confraternite. In tutto ciò deve intervenire l'azione energica del Governo.

Crede che giustamente lo Stato si avvalga dei diritti di regalia, di cui è investito, per resistere alla politica reazionaria e antipatriottica della Chiesa.

Plaude, a questo proposito, alle dichiarazioni esplicite fatte dal guardasigilli in risposta alle interpellanze relative al diritto di placetazione.

È convinto che, nella crisi che la chiesa attualmente attraversa una energica ed illuminata azione del Governo può condurre alla risoluzione di molti degli spinosi problemi, che incombono presentemente sulla nostra vita politica e travagliano la coscienza italiana, con la instaurazione di un vero regime di assoluta libertà.

Fa voti che Governo e Parlamento prendano a cuore questi importanti problemi. (Bene!).

CACCIALANZA, ricorda il recente disegno di legge sulle ferie giudiziarie, già applicato per quello che riguarda l'inizio dell'anno giuridico. Fa voti che esso divenga sollecitamente legge anche per la parte rimasta in sospeso, applicandovi in proposito i concetti già approvati dalla Camera.

Si augura che il guardasigilli non voglia abbandonare il disegno di legge sui reati di diffamazione e per l'istituzione delle Corti di onore, che sta già dinanzi alla Camera, e che malgrado le censure mosse ad alcune particolari disposizioni, risponde pei principî che lo informano ad una vera necessità.

Si compiace della maggiore energia dimostrata in questi ultimi tempi dalle autorità di pubblica sicurezza nel reprimere i giuochi d'azzardo, che ora hanno dilagato in tutti i pubblici ritrovi, con grave pericolo sopratutto dei minorenni.

E a questo proposito non può approvare la giurisprudenza, secondo cui i giuocatori non possono esser puniti se non còlti nell'atto stesso del giuoco.

Per rendere più efficace la repressione, si modifichi anche, se ciò occorre, il codice vigente.

Conclude invocando una più severa vigilanza ed un riordinamento degli Archivi giudiziari; e ciò tanto nell'interesse della giustizia quanto in quello delle parti. (Approvazioni).

GALIMBERTI, si associa alla raccomandazione dell'onorevole Caccialanza intorno ad una riforma della legislazione vigente in materia di diffamazione.

Chiede particolarmente come possa consentirsi che la legge del perdono non abbia a trovare applicazione pei reati di diffamazione a mezzo della stampa.

E vuole pure che si accordi la eccezione di buona fede al giornalista che abbia narrato su attendibili testimonianze un fatto insussistente.

Lamenta infine che in questi ultimi tempi siano rifioriti processi per reati di stampa in base ad articoli che dovrebbero ritenersi abrogati per desuetudine, mentre il giornalista dovrebbe per tali reati essere abbandonato soltanto al giudizio del pubblico.

(Benissimo! Bravo!)

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

SPINGARDI, ministro della guerra, presenta un disegno di legge per la cessione in permuta al Comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'Armi di Porta Milano a Pavia.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, presenta il disegno di legge per riordinamento dei servizi del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

AGUGLIA, presenta la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Mininistero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-1914 (122).

Interrogazioni e interpellanze.

DA COMO, segretraio, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quando intenda di presentare alla Camera le promesse riforme di organici relativo al personale di ragioneria e di educazione delle carceri e dei riformatori.

« Buonanno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura industria e commercio, per sapere quando intenda presentare un disegno di legge, per modificazioni alla legge 11 luglio 1904, n. 388, portante disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

« Buccelli ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se e quando saranno definitivamente fissati i pesi metrici affinchè la legge 7 del luglio 1910 e il Regio decreto 9 agosto 1911 relativi al carato metrico per il peso delle pietre preziose possano avere la loro pratica applicazione. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Montù ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della guerra sui seguenti punti:

1° Sulla costituzione di un corpo unico di aviatori e dirigibilisti;

2° Sull'opportunità di affidare la fornitura degli apparecchi necessarii al predetto corpo all'industria nazionale;

3° Sulla convenienza di una limitazione in ulteriori acquisti di dirigibili, tenuto conto dell'esperienza del passato;

4° Sulla necessità di una pronta costituzione di un'opportuna dislocazione territoriale delle flottiglie di aeroplani già progettati.

« Di Saluzzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio e il ministro delle finanze, sul decreto catenaccio col quale si è allargata la cinta daziaria di Napoli e si è elevata la tariffa su alcune voci.

« Colajanni ».

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE, comunica un telegramma, il quale annunzia che le condizioni di salute dell'on. Romussi sono abbastanza sodisfacenti. L'infermo dovrà subire un'operazione chirurgica.

La seduta termina alle 18,55.

DIARIO ESTERO

La stampa inglese e francese assicura che nella prossima riunione degli ambasciatori a Londra, sarà presa in esame la domanda di Hakki pascià per un nuovo intervento delle potenze tra la Turchia e i confederati balcanici. Gli ambasciatori, giusta le istruzioni ricevute dai rispettivi Governi, sono convinti che si possano riaprire le trattative di pace qualora il Governo ottomano presenti nuove proposte.

Dalla *Neue Freie Presse* di Vienna rileviamo in merito queste notizie:

Sappiamo da fonte bene informata che la Turchia sarà prossimamente in possesso della risposta delle grandi potenze alla richiesta della Turchia di iniziare trattative di pace. Come è da prevedersi, le potenze non potranno dichiararsi d'accordo col punto di vista espresso nella nota della Turchia; esse si diranno però pronte ad iniziare le trattative di pace con gli Stati balcanici in nome della Porta, se quest'ultima sarà disposta a seguire i consigli delle potenze.

*** Nella giornata di ieri si sono manifestati parecchi sintomi fa-

vorevoli ad una soluzione pacifica. Il giornale rileva specialmente che l'Inghilterra si adopererebbe per favorire una soluzione pacifica del problema albanese e che sarebbe possibile conservare Scutari all'Albania, mentre d'altra parte il punto di vista russo potrebbe forse prevalere per altri riguardi. Speriamo, dice il giornale, che anche questa questione sarà risolta pacificamente nonostante tutti gli incitamenti contrari.

***

La questione bulgaro-rumena sarà anch'essa risolta dall'intervento delle potenze europee, visto che le trattative tra i due Stati non hanno potuto approdare a nessun buon risultato.

Da Londra, 19, telegrafano in merito:

Le grandi potenze studiano la questione di offrire la loro mediazione tra Bulgaria e Romania.

Secondo le ultime informazioni il principe Ghika, inviato dalla Romania a Sofia per trattare dichiarò che la Romania non può accettare le ultime proposte bulgare e che è forse necessario il suo ritorno a Bucarest per conferire col suo Governo. Egli aggiunge che se la Bulgaria consentisse a cedere il capo Kaili Akra, sul mar Nero, la Romania non insisterebbe per Silistria.

Qualche giorno fa si diceva che la Bulgaria era disposta a nuove concessioni. Invece di smantellare le fortificazioni di Medjidiè-Tabia presso Silistria, essa era pronta a cedere Medjidiè-Tabia con le sue fortezze alla Romania; inoltre offriva di estendere le sue concessioni sul mar Nero sino a un punto più al sud di quello provisto dal protocollo recentemente firmato a Londra.

*** I Governi rumeno e bulgaro sono stati avvertiti che le grandi potenze avrebbero intenzione di proporre ufficialmente occorrendo, entro breve termine, la loro mediazione.

Si conferma sempre più che, se la Bulgaria e la Romania non riescono a concludere un accordo diretto, accetteranno la proposta di mediazione delle potenze.

Un dispaccio odierno da Belgrado delinea meglio la situazione e dice:

Secondo informazioni ricevute da Sofia, si ritiene in quella città che la divergenza bulgaro-rumena si riduce per il momento alla questione, se la Rumania, imitando la Bulgaria, accetterà come questa un intervento delle potenze. Si constata che dipende dall'attitudine del Governo di Bukarest la piega che prenderanno gli avvenimenti.

Il principe Ghika ha inviato al suo Governo un rapporto particolareggiato sui vari colloqui che egli ha avuto coi delegati bulgari.

Si ritiene che le cose potranno restare ancora qualche giorno in sospeso.

Una volta ammesso il principio della mediazione, dovrà essere stabilito in quali condizioni essa potrà essere esercitata. Si crede, in ogni caso, che il fatto che la rottura non è avvenuta, come si era vivamente temuto, permette di nutrire la speranza che si giungerà ad un accordo in seguito.

***

La questione insorta tra le potenze e i belligeranti turco-balcanici per la protezione degli stranieri rinchiusi in Adrianopoli, non ha ancora avuto una soluzione.

In proposito telegrafano da Costantinopoli, 19:

L'ambasciatore di Francia Bompard ha conferito col gran visir circa la partenza degli stranieri da Adrianopoli. La Porta preferirebbe che venisse stabilita una zona neutra ove gli stranieri si rifugierebbero, invece di lasciare la città, ma si fa notare che il resto della popolazione potrebbe riunirsi in detta zona. È dunque dubbio che la Bulgaria consenta alla neutralizzazione di una zona.

***

La crisi del Gabinetto giapponese ha trovato la sua soluzione giusta il seguente dispaccio da Tokio, 19:

L'ammiraglio Yamamoto ha concluso una transazione col partito « seyakai », secondo la quale tutti i ministri, salvo il primo ministro e quello degli esteri, della guerra, e della marina, debbono appartenere e entrare in questo partito.

Il Gabinetto viene perciò così costituito: Primo ministro Yamamoto; affari esteri Nobucki Makiho; guerra Kikiosbi; marina Barone Saito; finanze Kerekiyo Takahashi; commercio Tatsuo Yamamoto; giustizia Masahisa, Latsuda; interno Kehi Hara; istruzione pubblica Sajima Motoda; comunicazioni Gigiro Okuda.

***

L'ultima notizia giunta ieri mattina da Messico, cioè l'arresto del Madero, è stata nel pomeriggio pienamente confermata e la vittoria dei rivoluzionari non può essere oramai più posta in dubbio.

I particolari della vittoria sono così descritti dai seguenti telegrammi da Messico, 19:

Madero è stato arrestato alle 3 del pomeriggio al palazzo del generale Blanquet.

Tutti i membri del Gabinetto sono stati pure messi in istato di arresto ad eccezione di Ernesto Madero, ministro delle finanze, il quale era fuggito, in previsione del pericolo che correvano i membri del Governo.

Il colpo di Stato si è svolto in seguito ad un complotto concertato col generale Blanquet. Questi, giunto davanti al palazzo, ha arringato le truppe e ha dichiarato che era venuto il momento di porre fine a questo conflitto nel quale dei padri hanno ucciso i loro figli, dei fratelli hanno combattuto i propri fratelli.

Dopo l'arresto di Madero la folla si è sparsa nelle vie emettendo urrà in onore del generale Huerta e di Diaz.

Alla fine di una conferenza tra questi due personaggi il generale Huerta è stato nominato presidente provvisorio.

Al momento dell'arresto di Madero alcuni lealisti hanno cercato di venire in suo aiuto. Sono stati scambiati colpi di arma da fuoco. Si dice che tre quarti degli ufficiali dello stato maggiore di Madero siano rimasti feriti.

L'arresto ha avuto luogo nella sala degli ambasciatori. Quando Madero rientrò nel palazzo trovò tutte le porte piantonate da soldati. Uno di questi, esaltato per le parole di Blanquet, puntò la canna del fucile sul petto di Madero. Questi si scagliò sul suo aggressore; nella lotta partì un colpo, ma nessuno rimase ferito. Il soldato è stato arrestato.

Gustavo Madero, fratello dell'ex presidente, è stato arrestato dal generale Huerta, che lo aveva invitato a colazione in un ristorante. Il generale Huerta aveva fatto prima collocare soldati nella sala vicina. Madero stava per mettersi a tavola quando un ufficiale entrò e si slanciò contro di lui con la rivoltella in pugno e lo dichiarò in arresto. Tutte le proteste di Madero furono vane: il generale Huerta aveva deciso di togliere di mezzo tutta la famiglia Madero.

*** Tutti i membri del Gabinetto sono stati pure arrestati, eccetto Madero, ministro delle finanze, che è fuggito.

Quando si procedette all'arresto del presidente vi fu lotta. I membri della guardia opposero viva resistenza; ne risultò uno scambio di colpi di fuoco, nel quale parecchie guardie rimasero ferite.

A Madero fu dato il tempo di scrivere le dimissioni. Se avesse rifiutato, egli e la sua famiglia sarebbero stati mandati a Vera Cruz e di là imbarcati per l'estero.

*** Il comandante in capo delle truppe federali, generale Huerta ha partecipato ufficialmente al corpo diplomatico l'arresto del presidente della repubblica Madero e dei ministri, che sono tenuti prigionieri. Huerta si è messo in relazione con Diaz. I combattimenti sono cessati.

*** Francesco Madero e suo fratello Gustavo Madero sono stati oggi trasferiti sotto forte scorta dal Palazzo nazionale all'arsenale, ove Felice Diaz li ha fatti prigionieri.

Stamane un po' prima delle 9 Gustavo Madero è stato condotto su una delle posizioni dei ribelli e fucilato.

Gustavo Madero era considerato come più influente del presidente, suo fratello.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re si è recato l'altro giorno, in automobile, a Napoli, per visitarvi la sua augusta famiglia.

Il Sovrano, dopo una breve sosta a Villa De Sanna, si recò a visitare il Museo, dove fu ricevuto dal direttore prof. Spinazzola e dal dott. Marchiaro. La visita si svolse tra il più vivo interesse del Sovrano, il quale tornò poi a Posillipo.

S. A. R. il duca degli Abruzzi è partito ieri sera da Roma per Napoli.

Mesta cerimonia. — Ieri mattina, in Roma, nella sede del Gran Magistero Mauriziano, ha avuto luogo la cerimonia della consegna della medaglia mauriziana pel merito militare dei dieci lustri alla famiglia del defunto vice ammiraglio Aubry, onorificenza che gli spettava prima che la morte lo colpisse.

Presenziavano alla cerimonia S. E. il vice ammiraglio Viale, comandante in capo dell'armata di guerra, e S. E. il generale Brusati, aiutante di S. M., padrini della medaglia; le LL. EE. i ministri Spingardi e Facta, l'ammiraglio Faravelli, l'ammiraglio Chierchia, il cap. comm. Landini, segretario dell'ammiraglio Aubry durante la guerra; il tenente di vascello Stanisci, ex-aiutante di bandiera dell'ammiraglio estinto, il maggiore del genio navale Bozzoni, il maggiore Barberi. Vestite a lutto, oggetto di commozione reverente, eranvi la vedova e quattro figlie del compianto Aubry.

Pronunziò un elevato commovente discorso S. E. l'on. Paolo Boselli, segretario di S. M. il Re per l'Ordine Mauriziano.

Terminato il discorso dell'on. Boselli, la signora Aubry prese in consegna la medaglia, ringraziando con voce commossa e a stento rattenendo le lagrime.

I personaggi presenti firmarono il verbale della consegna e rivolsero parole di omaggio e di affetto alla nobildonna.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica per domani, alle ore 21. Parecchie proposte venero aggiunte a quelle già inscritte nell'ordine del giorno.

Onoranze all'82° fucilieri. — Il vasto rione romano dei Prati di Castello tributerà solenni onoranze ai fucilieri dell'82° reggimento, acquartierato in quella località. A tal luopo si è costituito un Comitato, che ieri tenne riunione deliberativa, sotto la presidenza di S. E. Gallini, sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia. S. E. dopo avere annunciato che moltissime tra le più spiccate personalità del rione avevano inviato l'adesione all'adunanza, espose il nobile proposito del Comitato, che è quello di testimoniare la riconoscenza della cittadinanza romana, dimorante nel quartiere dei Prati, ai soldati del glorioso reggimento.

Vi furono altri discorsi improntati tutti alla ammirazione per i prodi soldati che stanziano in Roma. Venne stabilito che sulla facciata della caserma Principe di Napoli sia apposta una targa in bronzo sulla quale saranno incisi i nomi dei soldati dell'82° caduti in Libia, e che al reggimento venga offerto un album, con le firme dei cittadini aderenti, da conservarsi in un artistico cofano.

Il Comitato d'onore risultò così composto: S. E. Gallini, presidente; on. Barzilai, on. Cencelli, S. E. D'Ottone, vice-presidenti. Del Comitato esecutivo furono chiamati a far parte il cav. Testa, il cav. Leuzzi, l'avvocato Libotte, l'on. Vecchini e il rag. Gazzera.

Ospite. — Da Tripoli è venuto di questi giorni a Roma Mouthar bey, uno dei più influenti capi arabi della Tripolitania. Egli ieri assistette alla seduta della Camera. Mouthar bey ha chiesto udienza alle LL. EE. Giolitti e Bertolini.

Premi d'arte. — Il Consiglio direttivo della Società amatori e cultori di belle arti di Roma, ha stabilito un premio di mille lire e uno di cinquecento per i migliori studi di critica d'arte che saranno pubblicati nei giornali quotidiani italiani, sulla 82ª Esposizione che sarà inaugurata il 24 corrente.

Gli studi dovranno essere pubblicati entro i primi due mesi dell'Esposizione; i premi saranno assegnati quindici giorni dopo la chiusura.

La « Dante Alighieri ». — Si è riunito il nuovo Consiglio direttivo del Comitato romano e, costituitosi con le nomine dei vice presidenti, comm. Ettore Levi della Vida e prof. Arturo Galanti, dei segretari prof. Giacomo Tauro e barone Augusto Ferrero, del cassiere comm. Benvenuto Cagli e del ragioniere-economo avv. cav Paulo Sindici, ha discusso e stabilito il programma per il 1913, ha esaminato varie proposte presentate all'assemblea ed ha ammesso 14 nuovi soci ordinari.

La patriottica festa goliardica. — Ieri, alle 11, a Napoli, nell'aula magna dell'Università, ebbe luogo solennemente il conferimento delle medaglie agli studenti universitari, reduci dalla Libia, i quali sono 75.

Alla cerimonia avevano aderito i ministri della guerra e della pubblica istruzione, delegando a rappresentarli il comandante del corpo d'armata, generale Grandi, e il rettore dell'Università, onorevole Bianchi.

Avevano inviato adesioni varie Università del Regno, e intervennero numerose le autorità civili e militari, senatori e deputati, professori e studenti.

Parlò per primo il rettore on. Bianchi, recando il saluto del ministro della pubblica istruzione e del corpo accademico ai partecipanti alla festa della fratellanza universitaria e dell'italianità.

Dopo di lui presero la parola il sindaco di Napoli, marchese del Carretto, e il rettore dell'Università di Genova, prof. Maragliano, esaltando l'impresa libica e il valore guerriero degli italiani.

Infine tennero brevi discorsi gli studenti De Gregorio, di Genova; Perli, di Napoli e Alessandrino, di Roma.

Tutti gli oratori vennero vivamente acclamati.

Terminati i discorsi, il generale Grandi fregiò della medaglia i petti dei giovani reduci, che vennero acclamati con grande entusiasmo, mentre una studentessa offriva loro dei garofani rossi, e le signore, che gremivano le tribune, facevano cadere su di loro una pioggia di altri fiori.

La cerimonia, durante la quale regnò il più grande e schietto entusiasmo, venne chiusa da poche commosse parole pronunziate dal reduce Enrico Bocchetti, di Roma.

La riunione si sciolse al grido di: « Viva il Re! Viva l'Italia! ».

Terminata la cerimonia all'Università gli studenti formarono un corteo che, preceduto dalle bandiere, si recò dapprima al palazzo municipale e fece una calorosa dimostrazione al sindaco il quale si affacciò al balcone per ringraziare. Poi proseguì fino alla caserma del 7° bersaglieri a Pizzofalcone dove fece una patriottica dimostrazione. Dalla caserma uscì il picchetto di onore che presentò le armi alle bandiere. Il corteo si diresse quindi per via Roma mentre da tutti i balconi e dalle finestre veniva issato il tricolore. Giunto alla sede della *Corda Fratres* si sciolse.

Alle 16,30 gli studenti romani offrirono al Gambrinus una bicchierata ai colleghi di Napoli.

Cortesie internazionali. — Un telegramma da Sofia reca che il giornale *Il Mir* pubblica un lungo articolo, nel quale elogia nel modo più vivo l'opera dell'ospedale della Croce Rossa italiana al campo bulgaro.

Per i traffici nazionali. — In seguito alle premure del R. museo commerciale di Venezia, l'Ispettorato dei servizi marittimi ha autorizzato la Società nazionale dei servizi marittimi ad eseguire, in via di esperimento, un approdo facoltativo a Vathy, nell'isola di Samos, coi piroscafi della linea 11ª, Genova-Smirne-Odessa, e ciò allo scopo di contribuire allo sviluppo dei traffici nazionali.

Marina mercantile. — Il *Savoja*, della Veloce, ha proseguito da Rio de Janeiro per Buenos Aires. — Lo *Stampalia*, della Veloce, è giunto a New York. — Il *Città di Milano*, della Veloce, ha proseguito da Pouce per Teneriffa e Genova. — Il *Tevere*, della Società nazionale dei S. M., è partito da Porto Said per l'Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 19. — Enver bey è stato nominato, in sostituzione di Fethi bey, capo dello stato maggiore del 10° corpo d'armata, che opera nella penisola di Gallipoli; il comandante di Gallipoli, Fahri bey, è stato sostituito dall'ex-ministro della marina, Kurchid.

PIETROBURGO, 19. — È stato pubblicato il programma ufficiale delle grandi cerimonie civili, religiose e militari che avranno luogo dal 6 al 9 del prossimo mese di marzo, in occasione del terzo centenario della dinastia dei Romanoff.

La mattina del 7 i Sovrani riceveranno, al palazzo d'Inverno, le deputazioni dei vari Stati e riceveranno la sera stessa il corpo diplomatico.

CETTIGNE, 19. — Secondo notizie giunte stamane il bombardamento di Scutari continua con successo.

I turchi che occupano le posizioni di Berditza hanno aperto un fuoco violento contro l'ala sinistra della colonna Martinovic, trincerata nel villaggio situato ai piedi del monte Tarabosc. I montenegrini hanno risposto energicamente e ridotto al silenzio i cannoni turchi, i cui tiri non hanno avuto alcun risultato.

Alcune scaramuccie sono avvenute su tali posizioni, tra gli avamposti dei belligeranti.

I montenegrini fanno preparativi per nuovi attacchi. I turchi da parte loro rinforzano le loro posizioni.

LONDRA, 19. — Le bombe trovate nella casa di Lloyd George, presso Epsom, consistevano in scatole di latta contenenti polvere nera del peso di 7 libbre.

È stata trovata una candela accesa vicino a dei trucioli impregnati di paraffina. Sul luogo sono stati anche trovati due spilloni da cappello spezzati.

PARIGI, 19. — I presidenti e i membri degli uffici di presidenza della Camera e del Senato hanno fatto nel pomeriggio visita di congedo a Fallières.

Dubost, presidente del Senato, e Deschanel, presidente della Camera, hanno espresso a Fallières la loro riconoscenza.

Il vostro settennato, ha detto Deschanel, non è stato scevro di difficoltà, ma la vostra saggezza vi ha rimediato ed ha conservato intatte, in mezzo agli scogli, la dignità della Francia e la pace dell'Europa.

Fallières ha ringraziato dicendo: il mio merito non può essere che quello di aver procurato, durante la mia permanenza al potere di mettere al servizio della patria quanto, come ogni francese, io sentivo per essa di amore senza riserva, e di devozione senza tregua. Io non rientro nella vita privata nè scoraggiato nè affranto.

Sono più che mai fiducioso nell'avvenire della mia nazione; io la voglio, come voi, sempre più forte, più prospera, più alta nella stima del mondo.

Fallières ha terminato chiedendo ai repubblicani di porre termine alle loro scissioni.

Il paese, ha detto, non si presta nè a tutele nè a suscettibilità che ripugnano al suo buon senso, e si presterebbe meno facilmente ad una politica che potesse sembrargli mancare di quella coesione che è indispensabile per i grandi disegni e per le realizzzazioni necessarie.

Ma, non si tratta, ne sono sicuro, che di una nuvola passeggera: il genio della Francia continuerà a rischiarare con la sua splendida luce, l'azione gloriosa che la Francia dà all'opera della civiltà.

ATENE 19. — Il presidente del Consiglio, Venizelos è partito per Prevesa onde conferire col principe ereditario per affari correnti.

WASHINGTON, 19. — La Camera dei rappresentanti, con 213 voti contro 114, ha rifiutato di rendere esecutivo il bill sull'emigrazione, malgrado il voto presidenziale.

BERLINO, 19. — Il Reichstag ha approvato in tre letture, per alzata di mano, il progetto di legge proposto dal centro, relativo all'abolizione della legge sui gesuiti.

Hanno votato in favore dell'abolizione i deputati del centro, i socialisti, gli alsaziani, i polacchi, i danesi e alcuni deputati radicali. Nessun membro del Governo partecipò alla votazione.

PIETROBURGO, 19. — Dopo aver discusso in sei sedute le dichiarazioni del ministro della pubblica istruzione circa le riunioni segrete di alunni di istituti di istruzione secondaria in un liceo privato di Pietroburgo e circa l'arresto di essi, la Duma ha approvato oggi, con 165 voti, una mozione presentata dal deputato cadetto Schetchepkin, mozione che dichiara di ritenere insufficienti le dichiarazioni del ministro e di passare all'ordine del giorno.

BERLINO, 19. — Al Congresso commerciale tedesco, che si è inaugurato oggi a Berlino, il dott. Sidow, ministro del commercio, ha dichiarato tra l'altro:

Il benessere sempre crescente della Germania, benessere al quale hanno contribuito con successo il commercio e l'industria, permette alla Germania di sostenere le spese per gli armamenti necessari e di rendersi sempre più indipendente dall'estero dal punto di vista finanziario. La Germania potrebbe affrontare con fiducia crisi politiche ed economiche anche gravi.

LONDRA, 19. — La Camera dei comuni si aggiorna al 6 marzo.

LONDRA, 19. — Nella nuova residenza costruita per Lloyd George a Walton Hill, nelle vicinanze di Epsom, è esplosa una bomba nella camera da letto dei domestici, cagionando danni valutati a 600 lire sterline.

La casa non era ancora abitata e quindi non vi sono state disgrazie di persone. È stata trovata una seconda bomba che però non ha esploso.

Non si ha alcuna traccia degli autori dell'attentato.

TANGERI, 19. — Gli spagnuoli occupano da stamane Tetuan, ove stabiliscono la residenza generale della zona spagnuola al Marocco.

LONDRA, 19. — *Camera dei lordi.* — Lord Lamington ricorda le atrocità commesse dagli alleati balcanici in Macedonia.

È un argomento di alta importanza per l'Impero britannico, dice l'oratore. Chiedo quale risposta è stata data ai passi dell'Inghilterra.

Lord Lamington elogia il coraggio dei turchi a Scutari e ad Adrianopoli, intorno al quale sembra farsi la congiura del silenzio. I turchi furono già alleati della Gran Bretagna. L'oratore conclude domandando che vengano comunicati i rapporti consolari britannici.

Lord Morley risponde che nessun Governo può iniziare un'inchiesta sulla verità di semplici voci relative a fatti verificatisi in territorio straniero. Non si possono fare che passi cortesi presso i Governi interessati. Evidentemente i musulmani dell'India seguono attentamente gli avvenimenti che si riferiscono ai loro correligionari.

Il ministro degli esteri, sir E. Grey, dice lord Morley, ha fatto bene a non comunicare i rapporti consolari in un momento in cui il mondo intero desidera una soluzione pacifica.

L'oratore dice quindi che la Serbia e la Bulgaria hanno dichiarato che avevano punito severamente tutti i delitti commessi contro la legge della guerra. D'altra parte esse affermano che le atrocità non sono state commesse dall'esercito regolare.

Lord Cremer elogia vivamente il defunto ministro della guerra turco Nazim pascià e le grandi qualità dei turchi. Egli conta su tali qualità perchè la Turchia possa essere rigenerata.

Se si vorranno introdurre riforme con metodi adatti al temperamento ottomano, egli dice, la Turchia avrà l'appoggio dell'opinione pubblica europea.

Lord Morley dichiara che quando sarà venuto il momento, la Gran Bretagna farà sforzi perchè sia resa giustizia alle vittime.

COSTANTINOPOLI, 20. — Il generalissimo Izzet pascià e il capo dello stato maggiore Hadi pascià sono giunti dal quartiere generale di Hademkeui ed hanno conferito col gran visir il quale è poi partito per Bulair.

Si smentisce la voce della presa da parte dei bulgari di 2 forti a Bulair.

Nessun bollettino relativo alla guerra è stato ieri pubblicato.

È giunto l'incrociatore tedesco *Geiser*.

Si assicura che Hakki pascià ha telegrafato alla Porta che il suo primo incontro con sir E. Grey dimostra che la ripresa dei negoziati per la pace sulla base dell'ultima nota della Turchia alle potenze è impossibile.

La Porta manderà ad Hakki pascià nuove istruzioni.

Ieri un leggerissimo bombardamento è stato segnalato ad Adrianopoli.

La situazione a Ciatalgia e a Gallipoli è invariata.

BERLINO, 20. — Al banchetto tenuto in occasione del Congresso commerciale tedesco, il cancelliere dell'Impero, Bethmann Hollweg, ha pronunciato un discorso nel quale ha dichiarato che il commercio e l'industria tedeschi sono un albero vigoroso che estende largamente i suoi rami.

L'opera commerciale e industriale della Germania con l'estero e all'estero non soltanto consolida la grandezza di essa, ma aumenta la stima e la mutua conoscenza dei popoli e stabilisce comuni interessi, ottenendo con ciò una garanzia della pace universale.

Possiamo sperare, ha concluso il cancelliere, che, con la nostra forza militare, il lavoro dei commercianti tedeschi per l'unione dei popoli ci aiuterà a mantenere la pace, per la quale la Germania ha sempre lavorato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

19 febbraio 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	756.9
Termometro centigrado al nord	6 6
Tensione del vapore, in mm.	6.00
Umidità relativa, in centesimi	82
Vento, direzione	NE
Velocità in km.	31
Stato del cielo	piove
Temperatura massima, nelle 24 ore	7.2
Temperatura minima, id.	4.2
Pioggia in mm.	12.1

19 febbraio 1913.

In Europa: pressione massima di 774 sul Baltico, minima di 756 sul Mediterraneo.

In Italia nelle 24 ore: barometro irregolarmente variato sulle isole, disceso altrove, fino a 5 mm. sul Lazio, temperatura diminuita in Val Padana, generalmente aumentata altrove; piogge sul Lazio, Puglie e Sardegna; pioggerelle sulle Marche e Sicilia; nevicate al Centro, Campania, Capitanata e Basilicata.

Barometro: massimo a 765 in Val Padana, minimo a 756 in Sardegna.

Probabilità: venti meridionali forti sul basso Tirreno, tra nord e levante forti sul rimanente Tirreno, generalmente moderati altrove; cielo prevalentemente nuvoloso o coperto, con precipitazioni, specialmente al centro e sud; Tirreno agitato; mare mosso altrove.

N. B. — È stato telegrafato ai semafori del Tirreno di mantenere il segnale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 febbraio 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: massima	minima
Porto Maurizio	coperto	mosso	6 3	4 9
Sanremo	—	—	—	—
Genova	coperto	legg. mosso	4 0	— 1 0
Spezia	coperto	mosso	0 2	— 0 1
Cuneo	coperto	—	— 2 0	— 4 5
Torino	3/4 coperto	—	— 1 0	— 5 2
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	2 0	— 5 5
Domodossola	sereno	—	3 6	— 7 8
Pavia	sereno	—	2 6	— 5 2
Milano	sereno		2 8	— 4 1
Como	1/2 coperto	—	2 8	— 5 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	0 0	— 5 0
Brescia	sereno	—	3 0	— 4 0
Cremona	sereno	—	2 7	— 5 1
Mantova	nebbioso	—	1 8	— 5 8
Verona	1/4 coperto	—	3 6	— 5 4
Belluno	coperto	—	— 0 4	— 9 1
Udine	3/4 coperto	—	2 0	— 4 5
Treviso	3/4 coperto	—	1 3	— 5 5
Vicenza	sereno	—	2 8	— 5 4
Venezia	coperto	legg. mosso	1 5	— 4 8
Padova	3/4 coperto	—	2 0	— 5 2
Rovigo	sereno	—	1 7	— 5 3
Piacenza	sereno	—	2 0	— 6 1
Parma	1/2 coperto	—	1 3	— 4 5
Reggio Emilia	coperto	—	1 2	— 4 2
Modena	coperto	—	0 9	— 4 0
Ferrara	3/4 coperto	—	1 5	— 5 0
Bologna	coperto	—	1 3	— 3 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	nevoso	—	0 8	— 2 8
Pesaro	coperto	agitato	4 0	— 0 2
Ancona	coperto	mosso	4 8	2 0
Urbino	nevoso		— 1 7	— 4 4
Macerata	nevoso	—	— 0 3	— 1 6
Ascoli Piceno	nevoso	—	2 5	— 0 2
Perugia	nevoso	—	1 4	— 2 2
Camerino	nevoso	—	— 1 5	— 4 1
Lucca	coperto	—	6 4	0 0
Pisa	coperto	—	6 4	1 2
Livorno	coperto	agitato	5 0	— 0 5
Firenze	coperto	—	3 4	0 2
Arezzo	nevoso	—	2 2	— 0 8
Siena	coperto	—	2 0	— 2 8
Grosseto	coperto	—	7 9	1 5
Roma	piovoso	—	4 9	4 2
Teramo	nevoso	—	3 8	— 0 5
Chieti	nevoso	—	1 6	— 3 0
Aquila	coperto	—	— 0 6	— 1 7
Agnone	nevoso	—	— 0 1	— 2 0
Foggia	piovoso	—	2 6	— 1 0
Bari	1/2 coperto	calmo	7 6	2 2
Lecco	coperto	—	11 7	7 0
Caserta	coperto		7 8	2 4
Napoli	piovoso	mosso	6 2	4 0
Benevento	nevoso	—	5 3	0 1
Avellino	coperto	—	1 7	— 0 8
Mileto	3/4 coperto	—	13 7	2 4
Potenza	coperto	—	4 8	— 0 6
Cosenza	coperto	—	9 0	— 0 2
Tiriolo	coperto	—	10 6	— 4 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	legg. mosso	15 5	7 0
Palermo	coperto	calmo	17 4	9 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	10 5	2 0
Caltanissetta	sereno		9 3	4 0
Messina	coperto	calmo	11 5	9 0
Catania	coperto	calmo	12 1	5 3
Siracusa	3/4 coperto	calmo	10 6	4 3
Cagliari	1/2 coperto	mosso	13 0	3 0
Sassari	coperto	—	8 6	4 2

Direttore: G. B. BALLESIO.

Tipografia delle Mantellate.

TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.